

## BANDO DI GARA SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DI RISCHI DIVERSI

CODICE CIG: 7162532463

1. Ente Aggiudicatore: SAGAT S.p.A. - Strada San Maurizio 12, 10072 Caselle Torinese (TO). Tel. 011/5676.245 fax 011/5676.420 - [www.aeroportoitorino.it](http://www.aeroportoitorino.it)
2. Oggetto: servizio di copertura assicurativa di rischi diversi della SAGAT S.p.A. e delle società del gruppo SAGAT e, più in particolare:
  - 2.1 Polizza RCT del gestore aeroportuale  
Durata: dalle ore 24:00 del 30/09/2017 alle ore 24:00 del 30/09/2018  
Valore del premio posto a base di gara: € 110.025,00
  - 2.2 Polizza All risks property  
Durata: dalle ore 24:00 del 30/09/2017 alle ore 24:00 del 30/09/2018  
Valore del premio posto a base di gara: € 79.567,33
  - 2.3 Polizza All risks elettronica  
Durata: dalle ore 24:00 del 30/09/2017 alle ore 24:00 del 30/09/2018  
Valore del premio posto a base di gara: € 17.945,74
3. Importo complessivo a base di gara: € 207.538,07.
4. Luogo principale di esecuzione dei servizi: Aeroporto di Torino Caselle.
5. Soggetti ammessi alla gara: operatori economici di cui all'art. 45 c.2 del D.Lgs. 50/2016, ivi compresi operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea come previsto all'art. 45 c.1 del D.Lgs. 50/2016. E' permessa la coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del c.c..
6. Condizioni minime di partecipazione:
  - (i) possesso dei requisiti generali ed assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016

46

- (ii) non avvalersi dei piani di emersione ex L. 266/02, ovvero conclusione del periodo di emersione alla data di presentazione dell'offerta;
- (iii) non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- (iv) iscrizione alla CCIAA per le attività oggetto dell'appalto;
- (v) autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano ai sensi ai sensi del D.lgs. 209 del 7/9/2005 e s.m.i. nei rami relativi alle coperture assicurative di cui al precedente punto 2;
- (vi) idonee referenze bancarie (almeno due);
- (vii) raccolta premi nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016 nei rami responsabilità civile verso terzi e property, complessivamente non inferiore a € 30.000.000,00 medi annui (fermo restando l'importo complessivo di cui sopra, in ciascuno dei due rami, la raccolta premi realizzata nel triennio indicato non potrà essere inferiore a € 10.000.000);
- (viii) aver prestato nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016 coperture assicurative nel ramo relativo alla responsabilità civile del gestore aeroportuale a favore di almeno 3 (tre) società di gestione aeroportuale, delle quali almeno una incaricata della gestione di un aeroporto con un traffico passeggeri annuale almeno pari a 3.000.000 di passeggeri (dato consuntivo dell'anno nel quale è stata prestata la copertura).

In caso di raggruppamento temporaneo (RTI) di cui all'art. 45 c.2 lett. d) del D.Lgs 50/2016, coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 c.c. o di consorzio di cui all'art. 45 c.2 lett. e) del D.Lgs 50/2016, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio:

- il requisito di cui al precedente punto (vi) dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio;
- il requisito di cui al precedente punto (vii) dovrà essere posseduto dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 60% e da ciascuna mandante, coassicurata o consorziata nella misura minima del 20%;

- il requisito di cui al precedente punto (viii) dovrà essere posseduto dal concorrente plurisoggettivo nel suo complesso fermo restando che la mandataria/delegataria dovrà possederlo in relazione alla società di gestione aeroportuale incaricata della gestione di un aeroporto con un traffico passeggeri annuale almeno pari a 3.000.000 di passeggeri

Inoltre, in caso di raggruppamento temporaneo (RTI) di cui all'art. 45 c.2 lett. d) del D. Lgs. 50/2016, coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 c.c. o di consorzio di cui all'art. 45 c.2 lett. e) del D.Lgs 50/2016, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio, la Capogruppo Mandataria dovrà ritenere una quota del rischio nella misura minima del 50%.

7. Eventuali quesiti/ricieste chiarimenti in ordine alla presente procedura dovranno essere formulati in lingua italiana entro e non oltre il **le ore 12:00 del 28/08/2017** e trasmessi a mezzo e-mail all'indirizzo [appalti@sagat.trn.it](mailto:appalti@sagat.trn.it), con indicazione dei recapiti telefonici, ed e-mail al quale poter inviare le risposte.

La scrivente stazione appaltante indica la data del **29/08/2017**, come termine ultimo per procedere al riscontro dei requisiti pervenuti entro il termine fissato. Le risposte ai chiarimenti verranno inviate al recapito e-mail indicato dal concorrente richiedente, oltre ad essere pubblicate sul sito [www.aeroportoditorino.it](http://www.aeroportoditorino.it), sezione "Gare a appalti", qualora i quesiti e/o le richieste di chiarimenti sottoposti fossero ritenuti di interesse generale.

Si invitano comunque i concorrenti a monitorare per tutta la durata della procedura di gara il sito [www.aeroportoditorino.it](http://www.aeroportoditorino.it), sezione SAGAT — Business e Partners — Opportunità Commerciali — Gare e appalti, al fine di visionare l'eventuale pubblicazione di precisazioni e/o avvisi in merito alla procedura in oggetto.

8. A pena di esclusione le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire a mezzo posta o a mezzo consegna diretta **entro le ore 12:00 del 04/09/2017** all'indirizzo di cui al punto 1, Segreteria Generale, in plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura nonché controfirmato sugli stessi, recante all'esterno, oltre al nominativo, recapito, numero di telefono e fax dell'impresa, la dicitura "SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA

4

DI RISCHI DIVERSI” e contenente due buste opache chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura recanti l’indicazione: busta n. 1 “documentazione”; busta n. 2 “offerta economica”. Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad offerta precedente.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Non fa fede la data del timbro postale.

Si precisa che in caso di consegna diretta o mediante corriere, la persona che effettuerà la consegna sarà tenuta a sottoscrivere una apposita dichiarazione attestante la data e l’ora della consegna stessa. In caso di rifiuto gli incaricati della SAGAT non procederanno al ritiro del plico e l’offerta sarà irricevibile.

Come meglio precisato nel disciplinare di gara, l’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica il 04/09/2017 alle ore 14:30 presso la sede della SAGAT.

9. Pena l’esclusione, la documentazione amministrativa e l’offerta economica dovranno essere presentate con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

SAGAT applica l’art. 83 c.9 del D. Lgs. 50/16 come meglio precisato nel Disciplinare.

10. L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso.

Si precisa che gli offerenti – pena l’esclusione – dovranno presentare offerta per tutte le coperture assicurative indicate al precedente punto 2, le quali saranno aggiudicate al concorrente che abbia offerto l’importo complessivo più basso.

Non sono ammesse offerte in aumento, alla pari, indeterminate, condizionate, plurime.

In caso di offerte a pari merito, la SAGAT provvederà a richiedere alle sole imprese a pari merito – con modalità che formeranno oggetto di comunicazione trasmessa a mezzo PEC ed in ogni caso assegnando all’uopo un termine almeno pari a 72 ore – la formulazione di una nuova offerta in ribasso; in base a tale nuova offerta sarà effettuata l’aggiudicazione.

E’ facoltà della SAGAT procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Ai sensi dell’art. 133 c.8 del D.Lgs. 50/2016, la SAGAT procederà alla verifica dell’idoneità del solo primo classificato a seguito dell’esame delle offerte e della



predisposizione della graduatoria.

La SAGAT non assumerà verso i concorrenti alcun obbligo, prima che gli atti inerenti la gara siano stati approvati dagli organi competenti.

La SAGAT si riserva la facoltà di non aggiudicare e/o non stipulare il contratto, nonché di revocare, annullare, sospendere e reindire la gara, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

11. Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi inutilmente 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, con comunicazione a mezzo raccomandata o PEC.
12. Come meglio precisato nel Disciplinare:
  - (a) ciascun concorrente deve presentare la cauzione provvisoria di € 4.150,76 (euro quattromilacentocinquanta/76) da costituire secondo le forme e le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/16 come meglio precisato nel Disciplinare di gara;
  - (b) l'aggiudicatario dovrà presentare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016.
13. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l'indirizzo di posta elettronica, certificata e non, ed il numero di fax al fine dell'invio delle stesse.
14. Non è ammesso il ricorso al subappalto.
15. Ai sensi del D.M. 14.12.2010 la partecipazione alla presente procedura da parte di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi ove vige un regime fiscale agevolato rispetto a quello italiano (paesi "blacklist"), è subordinata alla richiesta di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano.
16. Ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs 50/16 si segnala che i contratti non conterranno la clausola compromissoria. Per ogni controversia sarà competente in modo esclusivo il Foro di Torino.

17. In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore la SAGAT si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 110 del D.Lgs 50/16.
18. La SAGAT si riserva di valutare l'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/16.
19. Per l'assistenza nella presente procedura nonché per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, di In Più Broker S.r.l. Via Dè Baullari 25 – Roma – Iscrizione RUI B 000144061.
- Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.
- Pertanto ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia si intende come fatta dall'amministrazione, e così pure ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intende come fatta all'amministrazione. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'amministrazione al Broker si intende come fatta alla Compagnia.
20. Il disciplinare è parte integrante del bando.
21. La documentazione di gara è pubblicata sul sito internet della SAGAT – [www.aeroporto.torino.it](http://www.aeroporto.torino.it) sezione SAGAT — Business e Partners — Opportunità Commerciali — Gare e appalti. Essa è liberamente consultabile e scaricabile. La SAGAT metterà inoltre a disposizione dei concorrenti la situazione dei sinistri relativa a ciascuna delle coperture indicate al precedente punto 2, da richiedersi con le modalità indicate nel Disciplinare.
22. Il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento è la dott.ssa Tiziana Serra.

Caselle, 27/07/2017

Prot. n. 2017/1578

L' Amministratore Delegato  
(Roberto Barbieri)

*Roberto Barbieri*

*H*

*sp*



# **SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DI RISCHI DIVERSI**

**DISCIPLINARE**

**SI COMUNICA CHE GLI UFFICI DELLA SAGAT SARANNO CHIUSI**  
**DAL 14/08/2017 AL 20/08/2017.**

**PREMESSA**

La SAGAT si configura quale soggetto privato operante sulla base di diritti speciali ed esclusivi, rientrante nei cosiddetti settori speciali ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 50/16.

La procedura di cui al presente disciplinare (per quanto di competenza della SAGAT) riguarda l'affidamento di servizi di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 c. 2 del D.Lgs. 50/2016.

La procedura di gara è pertanto disciplinata ai sensi dell'art. 36 c.8 del D. Lgs 50/2016.

Il riferimento nei documenti di gara ad altre specifiche norme contenute nel D.Lgs 50/2016 costituisce, pertanto, una autoregolamentazione della stazione appaltante e non potrà essere interpretato come una diversa qualificazione dei servizi oggetto dell'appalto o della normativa applicabile. Le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 sono applicabili soltanto laddove espressamente richiamate dal presente Disciplinare. Altresì nel caso in cui nei documenti di gara e contrattuali vi siano disposizioni in deroga e/o contrarie con le richiamate norme del D.Lgs 50/2016, prevarranno le disposizioni dei documenti di gara e contrattuali.

**A. DOCUMENTAZIONE DI GARA**

La documentazione di gara è pubblicata sul sito internet della SAGAT – [www.aeroportoitorino.it](http://www.aeroportoitorino.it) sezione SAGAT — Business e Partners — Opportunità Commerciali — Gare e appalti. Essa è liberamente consultabile e scaricabile.

La SAGAT metterà inoltre a disposizione dei concorrenti la situazione dei sinistri relativa a ciascuna delle coperture indicate al punto 2 del Bando. Detta documentazione dovrà essere richiesta **entro le ore 12:00 del 28/08/2017** a mezzo e-mail all'indirizzo [appalti@sagat.trn.it](mailto:appalti@sagat.trn.it). La richiesta dovrà indicare la denominazione dell'impresa richiedente, l'indirizzo e-mail al quale si desidera ricevere l'invio della documentazione, un recapito telefonico ed il nominativo di un referente.

La SAGAT declina sin d'ora qualsivoglia responsabilità per qualsiasi disguido nell'invio e/o ricezione delle richieste di documentazione a mezzo e-mail e/o dalla ritardata o mancata ricezione della documentazione inviata.

**B. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

**Pena l'esclusione dalla gara l'offerente dovrà osservare le modalità di seguito descritte:**

Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.

Le dichiarazioni, i documenti e le certificazioni, eventualmente redatti in lingua straniera e inseriti nelle buste di seguito specificate, dovranno essere accompagnati da apposita traduzione resa secondo quanto disposto dall'art. 3 D.P.R. 445/2000.

L'offerta dovrà pervenire a mezzo posta o a mezzo consegna diretta **entro le ore 12.00 del giorno 04/09/2017** al seguente recapito:

**SAGAT S.P.A.**  
**Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino**  
Segreteria Generale  
Strada San Maurizio, 12  
10072 – Caselle T.se (TO)

Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad offerta precedente.



Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Non fa fede la data del timbro postale.

Si precisa che in caso di consegna diretta o mediante corriere, la persona che effettuerà la consegna sarà tenuta a sottoscrivere una apposita dichiarazione attestante la data e l'ora della consegna stessa. In caso di rifiuto gli incaricati della SAGAT non procederanno al ritiro del plico e l'offerta sarà irricevibile.

Si riportano di seguito gli orari di apertura e chiusura dell'ufficio protocollo preposto alla ricezione dei plichi:

- dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00, dal lunedì e venerdì;

Al di fuori degli orari sopraindicati non verrà garantito, in caso di consegna diretta o mediante corriere, il servizio di ritiro della documentazione.

L'offerta dovrà essere presentata – pena l'esclusione - in un plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura nonché controfirmato sugli stessi recante all'esterno, oltre al nominativo, recapito, numero di telefono e fax dell'impresa, la dicitura:

### **“GARA SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DI RISCHI DIVERSI”**

Detto plico dovrà contenere 2 buste opache, che dovranno essere chiuse e sigillate sui lembi di chiusura e controfirmate sugli stessi.

Sul frontespizio di ciascuna busta dovrà, inoltre, essere chiaramente indicato il numero che la contraddistingue ed il relativo contenuto e precisamente:

- **busta 1: documentazione**
- **busta 2: offerta economica**

## **C. CONTENUTO DELLE BUSTE N. 1 E N. 2.**

Le due buste di cui al precedente punto dovranno, nel dettaglio, contenere tutto quanto di seguito elencato.

### **C.1 – Busta n.1 – Documentazione**

**C.1.1 Istanza di partecipazione alla gara - Dichiarazione (fac simile Allegato 1)** compilata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del presente disciplinare. In caso di ATI, di coassicurazione o di consorzi di cui all'art. 45 c.2 lett.e) del D.Lgs 50/2016, la dichiarazione dovrà essere resa da tutte le imprese associate; in caso di Consorzi di cui all'art. 45 c.2 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016, le dichiarazioni contrassegnate da asterisco (\*) della suddetta istanza (fac-simile Allegato 1) dovranno essere rese anche dall'impresa consorziata indicata come futura esecutrice del servizio.

### **C.1.2 Allegati all'Istanza - Dichiarazione**

Alla suddetta “Istanza-Dichiarazione” (fac – simile **Allegato 1**) dovranno essere allegati i seguenti **documenti**:

- i) copia dei documenti di identità di tutti i soggetti firmatari l’*Istanza-Dichiarazione*”;
- ii) referenze bancarie (almeno due);
- iii) cauzione provvisoria pari ad Euro 4.150,76 (euro quattromilacentocinquanta/76) da costituire secondo le forme e le modalità di cui all’art. 93 D.Lgs 50/2016, unitamente all’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui al punto 12 sub (b) del bando di gara ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.  
L’importo della garanzia è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee

della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui sopra, l'operatore economico documenta il possesso dei relativi requisiti allegando copia delle certificazioni sopra indicate, in corso di validità, con le modalità di cui all'art. 18 o 19 del D.P.R. 445/2000, o fornendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, in carta libera, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante, attestante in capo al concorrente il possesso delle stesse. In tale ultimo caso, ove aggiudicatario, il concorrente sarà tenuto a produrre documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c.2, codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della SAGAT. La garanzia, relativa alla cauzione provvisoria, dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di ATI/ Consorzi Ordinari non ancora costituiti, la cauzione provvisoria dovrà essere rilasciata in unico esemplare, e dovrà espressamente riguardare tutte le imprese del raggruppamento o consorzio. Si richiama il D.M. 21/3/2004 n. 123. Si precisa che per i raggruppamenti temporanei di imprese si fa riferimento alla determinazione n. 44 del 27/09/00 Autorità Vigilanza Lavori Pubblici.

La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c.2, codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della SAGAT. La fideiussione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Si richiama il D.M. 21/3/2004 n. 123.

- iv) in caso di ATI o consorzi di cui all'art. 45, c.2 lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/16 non ancora costituiti, i legali rappresentanti di ciascuna impresa con i poteri risultanti dalla dichiarazione redatta secondo il fac-simile Allegato 1 dovranno presentare una dichiarazione (redatta preferibilmente secondo il fac-simile Allegato 2), contenente l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché le quote di partecipazione al raggruppamento;
- v) in caso di ATI o consorzi di cui all'art. 45, c.2 lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/16 già costituiti, copia del mandato alla capogruppo;
- vi) in caso di consorzi di cui all'art. 45 c.2 lett. b): elenco delle imprese consorziate;
- vii) in caso di consorzi, copia dell'atto costitutivo
- viii) copia della ricevuta del pagamento della somma dovuta a titolo di contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, ai sensi della deliberazione del 21 dicembre 2016, ad oggetto "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017". Si precisa che la mancata presentazione di tale attestazione potrà essere regolarizzata, purché il pagamento sia avvenuto prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le "Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015" emanate dall'Autorità stessa e consultabili sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) Si ricorda che per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al "Servizio di Riscossione" raggiungibile mediante il sito internet sopra citato.

Il codice CIG identificativo della presente procedura di gara: **CIG n. 7162532463**  
Importo del contributo da versare **Euro 20,00 (venti/00)**

### **C.1.3 Precisazioni in caso di riunioni di concorrenti**

In caso di raggruppamento temporaneo (RTI) di cui all'art. 45 c.2 lett. d) del D.Lgs 50/2016, Coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 c.c. o di Consorzio di cui all'art. 45 c.2 lett. e) del D.Lgs 50/2016, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio:

- (a) il requisito di cui al punto 6 sub (vi) del Bando dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio;
- (b) il requisito di cui al punto 6 sub (vii) del Bando dovrà essere posseduto dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 60% e da ciascuna mandante, coassicurata o consorziata nella misura minima del 20%;
- (c) il requisito di cui al punto 6 sub (viii) del Bando dovrà essere posseduto dal concorrente plurisoggettivo nel suo complesso fermo restando che la mandataria/delegataria dovrà possederlo in relazione alla società di gestione aeroportuale incaricata della gestione di un aeroporto con un traffico passeggeri annuale almeno pari a 3.000.000 di passeggeri

Inoltre, in caso di raggruppamento temporaneo (RTI) di cui all'art. 45 c.2 lett. d) del D.Lgs 50/2016, Coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 c.c. o di Consorzio di cui all'art. 45 c.2 lett. e) del D.Lgs 50/2016, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio, la Capogruppo Mandataria dovrà ritenere una quota del rischio nella misura minima del 50%.

In ogni caso, il concorrente plurisoggettivo deve possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola.

E fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

### **C.2 – Busta n.2 – Offerta economica**

L'offerta economica espressa mediante l'integrale compilazione Modulo per la Presentazione dell'Offerta Economica allegato al presente disciplinare.

Si precisa che gli offerenti – pena l'esclusione – dovranno presentare offerta per tutte le coperture assicurative indicate al punto 2 del Bando e che, ai fini dell'aggiudicazione, si terrà conto esclusivamente dell'importo indicato alla voce "TOTALE PREMIO PER TUTTE LE GARANZIE".

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.

Nel caso in cui l'offerta economica sia sottoscritta da un procuratore dovrà essere allegata la relativa procura speciale in originale oppure in copia ai sensi della normativa vigente.

Saranno escluse dalla gara le imprese che avranno presentato riserve in merito al contenuto di quanto sopra indicato.

#### **D. MANCANZA, INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITA' DELLA DOCUMENTAZIONE**

SAGAT applica l'art. 83 c.9 del D. Lgs. 50/2016. La SAGAT assegna al concorrente un termine di norma pari a 2 giorni e comunque non superiore a 10 giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati, pena l'esclusione, i certificati, i documenti e le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

#### **E. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso.

Più in particolare l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che abbia offerto l'importo complessivo più basso.

Qualora la Commissione di Gara riscontrasse mancata corrispondenza tra la somma dei premi indicati in relazione alle singole polizze e l'importo indicato alla voce "TOTALE PREMIO PER TUTTE LE GARANZIE", provvederà d'ufficio a rettificare il calcolo e terrà conto, ai fini dell'aggiudicazione, della somma ricalcolata.

In caso di offerte a pari merito, la SAGAT provvederà a richiedere alle sole imprese a pari merito – con modalità che formeranno oggetto di comunicazione trasmessa a mezzo PEC ed in ogni caso assegnando all'uopo un termine almeno pari a 72 ore – la formulazione di una nuova offerta in ribasso; in base a tale nuova offerta sarà effettuata l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 133 c.8 del D.Lgs. 50/2016, la SAGAT procederà alla verifica dell'idoneità del solo primo classificato a seguito dell'esame delle offerte e della predisposizione della graduatoria.

SAGAT si riserva di procedere alla verifica della congruità dell'offerta risultata prima classificata e di escludere tale offerta ove la verifica abbia esito negativo. In tale ipotesi si procederà all'aggiudicazione a favore dell'impresa che segue in graduatoria.

Si precisa che:

- la Commissione nel rispetto dei criteri di parità di trattamento e trasparenza, potrà richiedere ai concorrenti di chiarire o precisare il contenuto della documentazione presentata;
- si procederà in seduta pubblica alla verifica della documentazione contenuta nella busta 1 e all'apertura delle offerte economiche. La seduta pubblica si terrà in data **04/09/2017 ore 14:30** presso la sede della SAGAT;
- ogni seduta di gara, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche, potrà comunque essere sospesa o aggiornata ad altra ora o giorno;
- non sono ammesse offerte in aumento, alla pari, indeterminate, condizionate, plurime.
- è facoltà della SAGAT procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi inutilmente 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, con comunicazione a mezzo raccomandata o PEC;
- la SAGAT non assumerà verso il concorrente alcun obbligo prima che gli atti inerenti la gara siano stati approvati dagli organi competenti;
- la SAGAT si riserva la facoltà di non aggiudicare, nonché di revocare, annullare, sospendere, reindire la gara nonché di non stipulare i contratti senza incorrere in

responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile;

## F. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è costituita da:

- 1) Bando di Gara;
- 2) Disciplinare di gara con Allegato 1), Allegato 2) e Modulo per la Presentazione dell'Offerta Economica;
- 3) Capitolato *Responsabilità civile del gestore aeroportuale*;
- 4) Capitolato *All risks property*;
- 5) Capitolato *All risks elettronica*.

## G. QUESITI

Eventuali quesiti/ricieste chiarimenti in ordine alla presente procedura dovranno essere formulati in lingua italiana **entro e non oltre le ore 12:00 del 28/08/2017** e trasmessi a mezzo e-mail all'indirizzo [appalti@sagat.trn.it](mailto:appalti@sagat.trn.it), con indicazione dei recapiti telefonici, ed e-mail al quale poter inviare le risposte.

La scrivente stazione appaltante indica la data del **29/08/2017**, come termine ultimo per procedere al riscontro dei requisiti pervenuti entro il termine fissato. Le risposte ai chiarimenti verranno inviate al recapito e-mail indicato dal concorrente richiedente, oltre ad essere pubblicate sul sito [www.aeroportoditorino.it](http://www.aeroportoditorino.it), sezione SAGAT — Business e Partners — Opportunità Commerciali — Gare e appalti, qualora i quesiti e/o le richieste di chiarimenti sottoposti fossero ritenuti di interesse generale.

**Si invitano comunque i concorrenti a monitorare per tutta la durata della procedura di gara il sito [www.aeroportoditorino.it](http://www.aeroportoditorino.it), sezione SAGAT — Business e Partners — Opportunità Commerciali — Gare e appalti, al fine di visionare l'eventuale pubblicazione di precisazioni e/o avvisi in merito alla procedura in oggetto.**

## H. TRATTAMENTO DEI DATI

Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

I concorrenti e l'aggiudicatario avranno facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.

Titolare del Trattamento: SAGAT s.p.a., strada San Maurizio, 12 Caselle Torinese (TO).

Responsabile del Trattamento: dott. Pietro Paolo Papale

## I. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE

L'impresa risultata prima classificata dovrà presentare a SAGAT la documentazione necessaria per la comprova dei requisiti di partecipazione alla gara nonché la documentazione necessaria a procedere alla stipula dei contratti entro il termine che sarà da questa assegnato.

La mancata produzione da parte dell'aggiudicatario nel termine indicato da SAGAT di tutta la documentazione richiesta ai sensi di legge o della documentazione di gara ovvero la mancata comprova, entro il medesimo termine ed ove richiesta da SAGAT, dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario, determinerà l'annullamento dell'aggiudicazione senza obbligo di

messa in mora. In tal caso SAGAT si riserva di procedere all'aggiudicazione in capo al secondo classificato.

## **L. RISERVATEZZA**

Le informazioni contenute nella documentazione di gara hanno carattere riservato.

I soggetti che, nel corso della procedura, entrano in possesso di detta documentazione, si impegnano a non divulgare i dati in essa contenuti al di fuori della propria struttura aziendale, ed anche in tale ambito a limitarne la diffusione a quanto necessario per la formulazione e l'elaborazione dell'offerta.

E' vietato ogni diverso utilizzo dei dati contenuti nella documentazione di gara.

## **ALLEGATO 1)**

### *ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE*

*Si precisa che è possibile utilizzare il presente modulo fac-simile, mediante la sua integrale compilazione e sottoscrizione per adempiere a quanto richiesto al punto C.1 – Busta n. 1 – Documentazione del Disciplinare di Gara parte integrante del Bando di Gara. Si precisa tuttavia che l'utilizzo del presente fac-simile non è previsto pena l'esclusione e che il concorrente potrà trascrivere altrove il contenuto senza che ciò determini di per sè l'esclusione dalla procedura.*

(Il corsivo è inserito a scopo di commento)

Spett.le **SAGAT Spa**

**Oggetto: GARA SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DI RISCHI DIVERSI**

<b>Il sottoscritto</b>	
<b>nato il</b>	<b>a</b>
<b>in qualità di</b>	
<b>dell'impresa</b>	
<b>con sede in</b>	
<b>codice fiscale</b>	
<b>tel.</b>	<b>fax</b>

**CHIEDE**

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto in qualità di

Impresa singola  
*ovvero*

Capogruppo di una associazione temporanea costituenda  
*ovvero*

Capogruppo di una associazione temporanea già costituita nelle forme di legge  
*ovvero*

Mandante di un associazione temporanea costituenda  
*ovvero*

Mandante di un associazione temporanea già costituita nelle forme di legge  
*ovvero*

Consorzio di cui all'art. 45 c.2 lett. b) D.Lgs 50/16  
*ovvero*

Consorzio di cui all'art. 45 c.2 lett. c) D.Lgs 50/16  
*ovvero*

Consorzio di cui all'art. 45 c.2 lett. e) D.Lgs 50/16  
*ovvero*

Impresa Consorziata indicata per l'esecuzione del servizio

altro: .....



## DICHIARA

a)\* che l'Impresa è iscritta nel **Registro delle imprese della Camera di Commercio** di

<b>Numero di iscrizione</b>	
<b>Numero REA</b> .....	<b>P. IVA</b> .....
<b>Data d'iscrizione</b> .....	
<b>Settore di attività</b> .....	
<b>Forma giuridica attuale</b>	
<b>Sede</b> .....	
<b>LEGALE RAPPRESENTANTE</b> ..... <b>C.F.</b> .....	
<b>INPS matricola n.</b> ..... <b>sede di</b> .....	
<b>INAIL codice ditta n.</b> ..... <b>sede di</b> .....	
<b>Sede Ufficio delle Entrate competente:</b> .....	
<b>Dimensione Aziendale:</b> <input type="checkbox"/> da 1 a 5 <input type="checkbox"/> da 6 a 15 <input type="checkbox"/> da 16 a 50 <input type="checkbox"/> da 51 a 100 <input type="checkbox"/> oltre	
<b>Domicilio eletto per le comunicazioni inerenti la procedura di gara in oggetto</b>	
<b>Via</b> ..... <b>n.</b> ..... <b>CAP</b> ..... <b>Città</b> .....	
<b>Indirizzo di posta elettronica certificata</b> .....	
<b>Fax</b> .....	

- per le sole imprese italiane:

<b>Codice attività</b>
------------------------

**b) \* [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]**

- che in capo all'impresa non sussistono motivi di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), comma 6, del D. Lgs. 50/2016;

**c) \* [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]**

- che in capo al sottoscritto e agli altri soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non sussistono motivi di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 1 e comma 2 del D.Lgs 50/2016;

- d)** di possedere i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica di cui al bando di gara e, in particolare:

**[per effettuare la dichiarazione barrare le caselle]**

- d.1) di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano ai sensi ai sensi del D.lgs. 209 del 7/9/2005 e s.m.i. nei rami relativi alle coperture assicurative di cui al punto 2 del Bando della quale si riportano di seguito gli estremi:

---

---

---

---

---

---

---

---

- d.2) di essere in possesso di idonee referenze bancarie (almeno due) delle quali allega copia

- d.3) di aver realizzato una raccolta premi nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016 nei rami responsabilità civile verso terzi e property, complessivamente non inferiore a € 30.000.000,00 medi annui e in particolare:

- raccolta premi ramo responsabilità civile verso terzi :  
2014 € .....  
2015 € .....  
2016 € .....                      TOTALE NEL TRIENNIO    € .....
  
- raccolta premi ramo property :  
2014 € .....  
2015 € .....  
2016 € .....                      TOTALE NEL TRIENNIO    € .....

- d.4) di aver prestato nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016 coperture assicurative nel ramo relativo alla responsabilità civile del gestore aeroportuale a favore di almeno 3 (tre) società di gestione aeroportuale, delle quali almeno una incaricata della gestione di un

aeroporto con un traffico passeggeri annuale almeno pari a 3.000.000 di passeggeri (dato consuntivo dell'anno nel quale è stata prestata la copertura) e in particolare:

---

---

---

---

---

---

---

---

***[in caso di aggiudicazione – l'aggiudicatario sarà tenuto a produrre documentazione probatoria a conferma di quanto sopra dichiarato]***

e) \* ***[barrare la fattispecie che ricorre]***

ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. m) D.Lgs. 50/16:

e\_1)  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)

e\_2)  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri soggetti che si trovano, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente

(oppure)

e\_3)  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri soggetti che si trovano, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente

***[nelle ipotesi di cui ai precedenti punti e\_2) oppure e\_3) completare la dichiarazione come segue]***

di trovarsi in situazione di controllo, come controllante o come controllata, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con le seguenti imprese:

---

---

---

---

f)\* ***\*[barrare la fattispecie che ricorre]***

che l'Impresa, in applicazione della legge 68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili),

occupa un numero di dipendenti (art. 80 comma 5 lett. i) D. Lgs. 50/16 e s.m.i.):

- inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;

(oppure)

- pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;

(oppure)

- pari o superiore a 15 (quindici) e attesta l'ottemperanza agli obblighi di cui alla predetta legge; sede Ufficio di competenza \_\_\_\_\_ [indicare l'ufficio competente]

- g) \*  di aver regolarmente assolto gli obblighi contributivi al momento della presentazione dell'offerta.; **[per effettuare la dichiarazione barrare la casella - la SAGAT procederà d'ufficio alle idonee verifiche]**

- h) \* **[barrare la fattispecie che ricorre]**

- di non avvalersi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all'art.1bis, comma 14 L.383/01

(oppure)

- di essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il periodo di emersione si è concluso alla data di presentazione dell'offerta;

- i) \*  di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08; **[per effettuare la dichiarazione barrare la casella]**

- k) **limitatamente ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs.50/16),**

il consorzio concorre per i seguenti consorziati:

_____	_____
_____	_____

- l) \*  di aver preso visione, del Codice Etico adottato da SAGAT S.p.A. (disponibile sul sito [www.aeroportoditorino.it](http://www.aeroportoditorino.it) sez. Aeroporto/Chi siamo/Gruppo Sagat/Governance), e di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti; **[per effettuare la dichiarazione barrare la casella]**

- m) \*  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in oggetto; **[per effettuare la dichiarazione barrare la casella]**

- n) \*  di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, l'Impresa verrà esclusa dalla gara, o, se risultata aggiudicataria, decadrà

dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; **[per effettuare la dichiarazione barrare la casella]**

**Si allegano:**

*[barrare i documenti che si allegano]*

- copia fotostatica dei documenti di identità di tutti i soggetti firmatari, a qualunque titolo, della dichiarazione;
- referenze bancarie (almeno 2)
- cauzione provvisoria pari a:  
**[barrare la fattispecie che ricorre]**
  - € 4.150,76       € 2.075,38 (rid. 50%)       € 1.452,77 (rid. 50%+30%)
  - € 1.660,30 (rid. 50%+20%)       € ..... (altra rid.)

costituita secondo le forme e le modalità di cui all'art. 93 D.Lgs 50/16, unitamente all'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria di cui all'art.103 D.Lgs 50/16, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;

In caso di cauzione ridotta ai sensi dell'art. 93 c.7 del D.Lgs 50/16, dovrà essere allegata, la certificazione di qualità ed eventualmente le altre ulteriori certificazioni, conformi alle norme europee in corso di validità, in originale o in copia autentica, con le modalità di cui all'art. 18 o 19 del D.P.R. 445/2000, oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, in carta libera, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante, attestante in capo al concorrente il possesso della stessa.

- in caso di ATI o consorzi di cui all'art. 45, c.2 lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/16 non ancora costituiti: dichiarazione Allegato 2) al Disciplinare contenente l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- in caso di ATI o consorzi di cui all'art. 45, c.2 lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/16 già costituiti, copia del mandato alla capogruppo
- in caso di consorzi di cui all'art. 45 c.2 lett. b): elenco delle imprese consorziate
- in caso di consorzi, copia dell'atto costitutivo
- copia della ricevuta del pagamento della somma dovuta a titolo di contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi della deliberazione del 21 dicembre 2016, ad oggetto "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017".

Lì, \_\_\_\_\_

**Firma**

(del Titolare/Legale Rappresentante)

\_\_\_\_\_

\* **Dichiarazioni da rendersi anche da parte della/e impresa/e consorziate indicate come future assegnatarie dei servizi**

## ALLEGATO 2)

DA COMPILARSI SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA  
NON ANCORA COSTITUITA DA PARTE DI UNA PLURALITA' IMPRESE

Spett.le  
**SAGAT Spa**

Oggetto: **GARA SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DI RISCHI DIVERSI**

*[la presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti con i poteri di ciascuna impresa costituente l'ATI]*

<b>Il sottoscritto</b>	
nato il	a
in qualità di	
dell'impresa	
con sede in	

E

<b>Il sottoscritto</b>	
nato il	a
in qualità di	
dell'impresa	
con sede in	

E

<b>Il sottoscritto</b>	
nato il	a
in qualità di	
dell'impresa	
con sede in	

E

<b>Il sottoscritto</b>
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede in _____

**DICHIARANO**

- a) che in caso di aggiudicazione della gara, le imprese sopra indicate conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa ..... qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
- b) che le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs.50/2016.
- c) che le quote di partecipazione al raggruppamento rispettivamente possedute sono pari a:  
.....  
.....  
.....  
.....

Li, \_\_\_\_\_

**Firma**  
(del Titolare/Legale Rappresentante)

\_\_\_\_\_

**Firma**  
(del Titolare/Legale Rappresentante)

\_\_\_\_\_

**Firma**  
(del Titolare/Legale Rappresentante)

\_\_\_\_\_

**Firma**  
(del Titolare/Legale Rappresentante)

\_\_\_\_\_

**Firma**  
(del Titolare/Legale Rappresentante)

\_\_\_\_\_

**Firma**  
(del Titolare/Legale Rappresentante)

\_\_\_\_\_

**Firma**  
(del Titolare/Legale Rappresentante)

\_\_\_\_\_

**Firma**  
(del Titolare/Legale Rappresentante)

\_\_\_\_\_

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

**Servizio di copertura assicurativa di rischi diversi**

**SAGAT S.P.A.**

In relazione alla gara in oggetto, la Compagnia assicuratrice \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, Capitale sociale \_\_\_\_\_, codice fiscale/ partita IVA n. \_\_\_\_\_ iscritta nel Registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, in persona del dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ presa attenta visione del Bando di Gara e dei capitolati d'appalto nonché di ogni altro documento di gara, propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

**RISCHI ASSICURATI:**

- Polizza All Risks Elettronica;
- Polizza All Risks Property;
- Polizza RCT Gestore Aeroportuale;

**OFFERTA ECONOMICA**

(Comprensiva degli oneri fiscali e di ogni altro onere)

**Offerta, al ribasso per le tre garanzie rispetto agli importi a base di gara (Bando di gara, punto 2 e punto 3)**

Importi a base di gara	OFFERTA Premio Lordo per un anno
Polizza All Risks Elettronica € 17.945,74 (diciassettemilanovecentoquarantacinque/74)	€. _____ (in cifre) €. _____ (in lettere)
Polizza All Risks Property € 79.567,33 (settantanovemilacinquecentosessantasette/33)	€. _____ (in cifre) €. _____ (in lettere)
Polizza RCT Gestore Aeroportuale € 110.025,00 (centodiecimilaventicinque/00)	€. _____ (in cifre) €. _____ (in lettere)
<b>TOTALE PREMIO PER TUTTE LE GARANZIE</b>  <b>€ 207.538,07</b> <b>(duecentosettemilacinquecentotrentotto/07)</b>	€. _____ (in cifre) €. _____ (in lettere)

Eventuale coassicurazione e/o A.T.I.

COASSICURAZIONE/A.T.I. (se prevista)			
Compagnia	%	Compagnia	%

**ACCETTAZIONE:**

La Società ..... autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del....., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il presente schema di offerta economica e di conseguenza di offrire alle condizioni sopra specificate.

Data

Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione

.....

.....



**CAPITOLATO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE  
DEL GESTORE AEROPORTUALE**



**SAGAT SPA  
STRADA SAN MAURIZIO 12  
10072 CASELLE TORINESE (TO)  
P.IVA 00505180018**

## SOMMARIO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	3
DEFINIZIONI GENERALI .....	3
Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE .....	5
Art. 2 - RISCHI ATOMICI .....	5
Art. 3 - ESCLUSIONI.....	5
Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO .....	7
Art. 5- PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA .....	7
Art. 6 - CONTEGGIO DEL PREMIO .....	7
Art. 7 - VARIAZIONI DELL'ASSICURATO.....	7
Art. 8 - ALIENAZIONE DELL'AZIENDA O DELLE COSE CUI SI RIFERISCE L'ASSICURAZIONE .....	8
Art. 9 - VARIAZIONI DI RISCHIO .....	8
Art. 10 - ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI.....	8
Art. 11 - DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO .....	8
Art. 12 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO.....	8
Art. 13 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI .....	9
Art. 14 - RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO .....	9
Art. 15- ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	9
Art. 16 - IMPOSTE E TASSE .....	9
Art. 17 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA' .....	9
Art. 18 - COMPETENZA TERRITORIALE E LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO.....	9
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE .....	10
Art. 1 – ATTIVITA’ DELL'ASSICURATO - RISCHI COPERTI .....	10
Art. 2 - INCLUSIONI.....	10
Art. 3 ESCLUSIONI.....	13
Art. 4 RISCHI GUERRA.....	13
Art. 5 - R.C. APPALTI .....	13
Art. 6 - MERCI, VALORI, PREZIOSI E BAGAGLI.....	15
Art. 7 - R.C. AUTOMEZZI DI APPALTATORI.....	15
Art. 8 - ASSICURATI CONGIUNTI .....	16
Art. 9 - SITA DEPARTURE CONTROL SYSTEM (SDCS).....	16
Art. 10 SOGGETTI TERZI.....	16
Art. 11 RINUNCIA ALLA RIVALSA .....	16
Art. 12 MASSIMALI .....	17
Art. 13 – FRANCHIGIE .....	17
Art. 14 - SANCTIONS / EMBARGO.....	17
Art. 15 - CLAUSOLA DI DELEGA E COASSICURAZIONE .....	17
Art. 16-CLAUSOLA BROKER .....	18
Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010 .....	19

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### DEFINIZIONI GENERALI

Ai sotto indicate termini si attribuisce il seguente significato:

<b>Aeromobile</b>	La macchina per il trasporto aereo di persone o Cose, come definito dalle norme vigenti
<b>Aeroporto</b>	L'area appositamente predisposta per l'atterraggio, il decollo e le manovre di Aeromobili, inclusi gli impianti annessi necessari per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili, nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali
<b>Assicurato</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
<b>Assicurazione</b>	L'obbligo indennitario assunto dalla Società. nonché il contratto che lo sostanzia (Polizza)
<b>Assistenza Aeroportuale</b>	L'attività di assistenza a terra (ed attività di handling) prestata dall'operatore di handling in un Aeroporto ad un utente, ai sensi della normativa vigente
<b>Avvenimento</b>	Un Sinistro od una serie di Sinistri verificatisi durante il periodo coperto dall'Assicurazione, riconducibile a cause, circostanze e condizioni comuni o collegate
<b>Broker</b>	Il soggetto a cui è affidata la gestione del contratto
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione
<b>Cose</b>	Gli oggetti materiali (inclusi locali od edifici) diversi dagli Aeromobili, e gli animali
<b>Fatturato</b>	L'importo corrispondente alla somma di tutte le fatture emesse dall'Assicurato durante il periodo di assicurazione, in relazione ai servizi aeroportuali descritti nelle Condizioni Particolari od il valore dell'appalto
<b>Franchigia</b>	L'importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell'Assicurato
<b>Gestore Aeroportuale</b>	Il soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività od in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di controllare e coordinare le attività dei vari operatori presenti nell'aeroporto
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro
<b>Massimale</b>	Il limite massimo dell'esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di Assicurazione
<b>Polizza</b>	Il contratto di Assicurazione
<b>Premio</b>	La somma dovuta alla Società quale corrispettivo per l'Assicurazione
<b>Prodotto</b>	Qualsiasi cosa materiale costruita, venduta, smerciata, modificata, mantenuta dall'Assicurato, e, in senso lato, anche disegni, progetti, servizi, opere e prestazioni di ogni genere forniti a terzi dall'Assicurato
<b>RC Prodotti</b>	La responsabilità facente capo all'Assicurato in relazione ai danni per morte e lesioni personali e perdita, distruzione o deterioramento di Cose e/o Aeromobili derivanti da difetto del Prodotto verificatosi dopo la sua consegna/riconsegna a terzi o dopo il suo completamento purché nella disponibilità del terzo
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il Sinistro
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione



## **Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

### **A) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danneggiamenti materiali involontariamente cagionati anche ad aeromobili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla gestione del sistema aeroportuale dell'aeroporto "S. PERTINI" di Caselle Torinese. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso commesso dai dipendenti.

Non sono considerati terzi:

- a) il legale rappresentante, l'amministratore delle Società assicurate e le persone che si trovino con loro in rapporto di parentela (coniuge, genitori, figli e qualsiasi parente convivente);
- b) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, i subappaltatori e loro dipendenti nonché tutti coloro i quali - indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato - subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia;
- c) le Società le quali siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, nel testo di cui alla legge n. 216 del 7 giugno 1974, nonché gli amministratori delle medesime.

### **B) RESPONSABILITA' CIVILE DEL PERSONALE DIRIGENTE ED ISCRITTO A LIBRO MATRICOLA**

Per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e comunque entro i massimali pattuiti per la Responsabilità Civile Terzi, l'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile personale dei:

- Dirigenti, dipendenti dell'Assicurato;
- "Post Holders" e dei "Accountable Managers", figure professionali istituite in ottemperanza alla circolare APT-16 dell'Ente nazione Aviazione Civile.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati. Si precisa che è esclusa a tutti gli effetti la Responsabilità Professionale.

### **C) RESPONSABILITA' CIVILE DEI "QUADRI"**

L'assicurazione vale anche per i danni causati dal personale rientrante nella categoria dei "Quadri" e di cui l'Assicurato debba rispondere a norma dell'art. 2049 Codice Civile entro il massimale di polizza. Nei confronti di tale personale la Società rinuncia, tranne che per il caso di dolo, al diritto di rivalsa. Si precisa che è esclusa a tutti gli effetti la Responsabilità Professionale.

## **Art. 2 - RISCHI ATOMICI**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, come da testo della clausola di lingua inglese AVN38B (v.all.1)

## **Art. 3 - ESCLUSIONI**

La Società non risponde dei danni e delle perdite dipendenti totalmente o parzialmente, direttamente od indirettamente da:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile,

- ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare od usurpato, o tentativo di usurpazione del potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
  - c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
  - d) atti dolosi e atti di sabotaggio;
  - e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
  - f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aereo o sull'equipaggio dell'aereo in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito) attuato da una persona o più persone che si trovino a bordo dell'aereo ed agiscano senza il consenso dell'Assicurato;
  - g) impossibilità di controllo dell'aereo da parte dell'Assicurato a causa di uno degli eventi summenzionati;
  - h) trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazione provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - i) rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di ogni e qualsiasi genere, di interferenze elettriche ed elettromagnetiche, da impedimento ed interferenza nell'esercizio del diritto di proprietà in tutta la sua estensione, a meno che detti danni non siano causati da o causino caduta, incendio, esplosione, collisione od emergenza determinante anormali manovre dell'aeromobile e che risulti registrata durante il volo. Si precisa tuttavia che la garanzia vale per quelle responsabilità che derivassero all'Assicurato dalle operazioni di manutenzione di apparecchiature svolte dall'Assicurato stesso nell'ambito aeroportuale:  
la garanzia esclude inoltre i danni
  - j) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
  - k) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga a qualsiasi titolo;
  - l) alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, tranne quelle che per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimosse;
  - m) a conduttore ed impianti sotterranei in genere e quelli ad essi conseguenti, ad eccezione di quelli che siano conseguenze dirette ed esclusive di azioni umane;
  - n) a cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento di terreno, da qualunque causa determinanti, nonché i danni a fabbricati determinati da vibrazioni o scuotimento del terreno;
  - o) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante l'esecuzione delle operazioni stesse;
  - p) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo in consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera;
  - q) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
  - r) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; sono però compresi i danni causati a terzi da mezzi che in fase di emergenza possono essere condotti da personale non munito di idonea abilitazione. Detti interventi straordinari sono compiuti in condizioni di "urgente necessità" e comunque normalizzati da ordinanze aeroportuali;
  - s) alle persone trasportate su veicoli a motore soggetti alla legge n. 990/69;
  - t) derivanti da impiego di esplosivi.

#### Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione decorre dalle ore 24:00 del 30/09/2017 e termina alle ore 24:00 del 30/09/2018, e non è previsto il tacito rinnovo. Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto di 180 (centottanta) giorni dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura

#### Art. 5- PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

#### Art. 6 - CONTEGGIO DEL PREMIO

Il Premio dovuto a fronte della presente Assicurazione risulta dal seguente conteggio:

PREMIO PER IL PERIODO DI 12 MESI-30/09/2017 - 30/09/2018

	Premio Annuo imponibile	Imposte 22,25%	Premio Finito
Rischi Ordinari	Euro	Euro	Euro
Rischi Guerra	Euro	Euro	Euro
TOTALE	Euro	Euro	Euro

Detto premio va corrisposto alla Società in due rate semestrali uguali anticipate alle seguenti scadenze fermi i periodi di mora concessi di cui all'art. 5 che precede:

Euro ..... da pagarsi il 30/09/2017

Euro ..... da pagarsi entro il 30/03/2018

#### Art. 7 - VARIAZIONI DELL'ASSICURATO

Nel caso di fusione della Società assicurata con una o più altre, il contratto - salva diversa volontà delle Parti - potrà continuare con la Società incorporante o con quello che risulterà dalla fusione; nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il controllo potrà continuare con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale, salvo sempre diversa volontà delle Parti. Nei casi di scioglimento della Società assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dall'Assicurato, suoi eredi od aventi causa, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, alla Società la quale nei 30 giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.

## **Art. 8 - ALIENAZIONE DELL'AZIENDA O DELLE COSE CUI SI RIFERISCE L'ASSICURAZIONE**

In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione, l'Assicurato fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso - deve informare la Società e comunicare all'acquirente l'esistenza della copertura assicurativa.

L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per 30 giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto.

La Società, nei trenta giorni dalla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

## **Art. 9 - VARIAZIONI DI RISCHIO**

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società.

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, essa ha diritto con effetto immediato di recedere dal contratto o di escludere dall'assicurazione il rischio relativo agli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi sono considerati separatamente nella polizza. Se in variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nel termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione ha diritto di recedere dal contratto,

con preavviso di 30 giorni, anche parzialmente come disposto al comma che precede,

Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 Codice Civile.

## **Art. 10 - ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI**

L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione. La Società, entro 30 giorni dal giorno della comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni.

## **Art. 11 - DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

Agli effetti dell'assicurazione della RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, la denuncia deve essere fatta quanto prima possibile, ma comunque non oltre il termine di 15 giorni dall'accadimento o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

Alla denuncia devono poi fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi e collaborando con la Società per l'acquisizione degli elementi di difesa, nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

## **Art. 12 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

L'Assicurato decade da ogni diritto:

- a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso;
- b) se ha agito in connivenza con i danneggianti o ne ha favorito le pretese.

Se l'inosseranza di cui alla lettera a) che precede è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.



### **Art. 13 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, delle spese di giustizia penale. L'Assicurato deve astenersi dall'effettuare pagamenti, assumere obblighi o sostenere spese senza il previo consenso della Società.

### **Art. 14 - RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO**

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno della definizione dei rapporti fra le parti, la Società può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni. In tal caso, salvo che il premio sia convenuto, in tutto od in parte, in base ad elementi di rischio variabili, la Società mette a disposizione dell'Assicurato la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse soltanto le imposte.

Lo riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

### **Art. 15- ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Negli altri casi di recesso o di anticipata risoluzione del contratto di cui agli artt. 7 comma secondo, 8 comma terzo e 9, come pure nel caso previsto dall'art. 1896 Codice Civile, sono dovuti alla Società oltre alle rate di premio scadute e rimaste insolute, il premio complessivo relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha dato motivo al recesso o alla risoluzione.

### **Art. 16 - IMPOSTE E TASSE**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, gli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

### **Art. 17 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'**

Le comunicazioni dirette alle Società devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure al Broker presso il quale è assegnata in polizza.

### **Art. 18 - COMPETENZA TERRITORIALE E LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO**

Le Parti stabiliscono espressamente che per ogni controversia nascente dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa sarà territorialmente competente il foro di Torino.

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

## CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Premesso che:

- ❖ la S.A.G.A.T, S.p.A. gestisce il sistema aeroportuale di Torino costituito dall'Aeroporto Internazionale "S. PERTINI" di Caselle Torinese;
- ❖ per sistema aeroportuale di Torino s'intende il complesso dei beni immobili e mobili posti entro i sedimi aeroportuali, di proprietà od assegnati alla S.A.G.A.T. S.p.A. per l'espletamento dei compiti alla stessa demandati.

### Art. 1 – ATTIVITA' DELL'ASSICURATO - RISCHI COPERTI

A titolo esemplificativo, ma non esclusivo, la copertura assicurativa garantisce l'Assicurato nella sua qualità di gestore e/o conduttore e/o proprietario e/o committente di:

- fabbricati di vario genere, come: stazioni passeggeri, magazzini, depositi merci, ricoveri per aerei, uffici propri o locati a terzi, officine;
- servizi vari come dogane, vigili del fuoco;
- attrezzature di vario genere, impianti di segnaletica e di illuminazione;
- sottopassaggi, strade, raccordi, Giardini, aiuole;
- automezzi adibiti al trasporto passeggeri e mezzi speciali ed attrezzature di pista di ogni genere, purché non soggetti alla legge n. 990 del 24/12/69;
- lavori di costruzione, demolizione, ristrutturazione di edifici, di piste, di installazioni e di manutenzione
- ordinaria e straordinaria effettuati dai suoi appaltatori e/o subappaltatori nei termini di cui al successivo art. 5 delle Condizioni Particolari.
- lavori di sgombero della neve nell'area aeroportuale effettuati con mezzi non targati di proprietà Sagat S.p.A. ma condotti dal personale dipendente di una ditta esterna nella quale in Sagat S.p.A. ha appaltato tale attività.

### Art. 2 - INCLUSIONI

L'assicurazione comprende:

- a) i danni causati a terzi ed a beni di terzi, a seguito d'incendio od esplosione o scoppio dei beni detenuti dall'Assicurato, compresi aerei, merci e bagagli affidati in deposito o custodia;
- b) i danni causati a terzi per avarie, smarrimento o bagnamento delle merci o dei bagagli in deposito o custodia all'Assicurato;
- c) i danni da umidità e da acqua anche dovuti a guasti e rotture di tubazioni e condutture purché la responsabilità del danno possa essere fatta risalire all'Assicurato. Restano comunque esclusi i danni da stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- d) i danni causati a terzi nell'espletamento dei servizi di assistenza completa a terra degli aeromobili con esclusione però di quelli derivanti, in qualsiasi modo, da attività comunque connesse al servizio di rifornimento di carburante gestito autonomamente dalle compagnie petrolifere, concessionarie degli impianti di distribuzione dislocati negli aeroporti;
- e) i danni subiti dagli aeromobili dati eventualmente in custodia all'Assicurato, nonché i danni arrecati dall'impiego delle apparecchiature per il sollevamento degli aeromobili accidentati;
- f) i danni subiti dagli aeromobili nel corso di operazioni di carico e scarico nonchè i danni arrecati agli stessi in conseguenza di incendio dei beni di proprietà e/o in consegna a qualsiasi titolo o destinazione dell'Assicurato, sempre che l'evento sia imputabile alla responsabilità dell'Assicurato;
- g) i danni cagionati a terzi durante visite conoscitive agli impianti ed alle installazioni ed agli uffici

dell'Assicurato;

h) i danni causati nell'esercizio delle attività di:

- manutenzione e/o revisione di automezzi di proprietà di operatori aeroportuali con esclusione di qualunque responsabilità per danni cagionati dagli stessi e per danni cagionati a terzi dopo la riconsegna dell'automezzo;
- facchinaggio dall'interno delle zone aeroportuali all'esterno e viceversa. Se questo servizio fosse affidato a cooperative facchini portabagagli aeroportuali, varrà quanto previsto alla successiva lettera k;
- deposito bagagli e merci;

i) i danni arrecati a terzi dalla gestione di mense aziendali, bar, pronto soccorso, negozi, attività di catering, provveditoria ecc. Limitatamente al rischio delle mense e dei bar aziendali, del pronto soccorso, nonché dei distributori automatici, sono considerati terzi i dipendenti in genere dell'Assicurato. L'assicurazione comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati sempreché la somministrazione o la vendita ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia;

j) i danni arrecati a terzi da personale specializzato dell'Assicurato che svolge servizi di manutenzione particolare per conto dei vettori aerei, con mezzi di proprietà degli stessi;

k) i danni derivanti da fatti imputabili alle imprese che gestiscono, nell'interno dell'aeroporto, in qualità di sub- concessionarie, servizi ausiliari quali rappresentanti dei vettori, edicole, ristoranti, catering, servizi igienici, farmacie, ufficio postale, sportelli bancari, uffici telefonici, ecc., con esclusione comunque dei danni derivanti dallo smercio e/o dalla somministrazione di cibi e bevande.

La presente estensione s'intende prestata a secondo rischio e cioè in eccedenza ai massimali previsti dalle polizze di assicurazioni RCT che le suddette imprese sono tenute a stipulare in base ai contratti di subconcessione.

La presente garanzia s'inende prestata anche a primo rischio qualora le polizze di assicurazioni stipulate dalle subconcessionarie non siano per qualsiasi causa operanti. In quest'ultimo caso, la Società si riserva il diritto di rivalersi nei confronti delle suddette imprese;

l) i danni causati a terzi da personale che in fase di emergenza può effettuare le operazioni di seguito indicate a titolo esemplificativo ma non esclusivo

- decentramento aeromobile effettuato da dipendenti dell'Assicurato, appositamente addestrati, posti alla guida del trattore e/o in cabina dell'aeromobile in qualità di frenatori;
- scarico aeromobile con mezzi e/o attrezzature di pista;
- riscontro bagagli;
- operazioni di emergenza disposte da ordinanze delle Autorità aeroportuali.
- I danni derivanti da servizi a richiesta come di seguito indicati a titolo esemplificativo e non esclusivo:
  - riscontro bagagli sotto bordo;
  - controllo "gates" con verifica bagaglio a mano e body check dei passeggeri;
  - vigilanza/piantonamento aeromobile in sosta e vigilanza degli accessi aeromobili in transito;
  - vigilanza e controllo allestimento catering;
  - controllo radiogeno e/o riconcilio dei bagagli, merce, posta e plichi corrieri espresso, sia per voli originanti che in transito;
  - vigilanza edifici, manufatti, impianti ecc.

La garanzia è prestata altresì per i danni verificatisi in conseguenza di atti imputabili all'Assicurato sia successivamente a situazioni di emergenza sia successivamente ai suddetti servizi a richiesta.

m) i danni cagionati a terzi dai partecipanti ai corsi di formazione di addestramento pratico e teorico alla funzione di operatore aeroportuale. L'assicurazione vale esclusivamente per i danni cagionati nell'ambito dell'Aeroporto di Caselle Torinese, durante lo svolgimento delle attività previste dai corsi. I partecipanti sono terzi nei confronti di ogni Assicurato congiunto, ivi inclusi l'Assicurato medesimo ed i suoi dipendenti;

n) a parziale deroga della lettera q) art. 3 delle Condizioni Generali, i danni cagionati a terzi derivanti dalla circolazione dei mezzi non targati di proprietà di SAGAT S.p.A. e di SAGAT HANDLING S.p.A. durante il transito sul tratto compreso tra il Varco Doganale n. 3 e l'Area Tecnica di SAGAT. Il percorso in

questione. di proprietà della SAGAT S.p.A., si trova al di fuori della cinta doganale dell'aeroporto ed il suo accesso è regolato dalla proprietaria stessa;

- o) i danni derivanti dall'attività di volontari e dipendenti SAGAT durante attività di esercitazioni per la gestione delle emergenze.
- p) i danni cagionati a terzi derivanti dalla guida e circolazione da parte di enti preposti (VVFF, Soccorso Sanitario e Forze di Polizia) dotati di idonea patente, come autorizzato dalla Società SAGAT, di mezzi di soccorso di proprietà della stessa SAGAT. Gli Enti sopraccitati coordineranno interventi di isolamento e vigilanza di aree Aeroportuali, sorveglianza di accessi alle varie aree, attivazione di eventuali sale operative ed evacuazione del personale, predisposizione di aree aeroportuali per operazioni di soccorso.
- q) Essendo previsto che tra diverse attività demandate alla SAGAT Spa, in qualità di gestore dello scalo di Torino Caselle, vi sia anche quella del monitoraggio della presenza di fauna selvatica e della presenza di volatili, sono incluse in garanzia anche le attività di prevenzione per la riduzione del rischio wildlife strike che la SAGAT Spa adotta nel rispetto degli standard e delle raccomandazioni fissate dall' ENAC e dalle Autorità Internazionali dell'Aviazione Civile ( ICAO, EASA) applicando quanto previsto dal "Piano di prevenzione e controllo del rischio di wildlife strike".
- r) i danni materiali diretti che dovessero derivare dall'attività di SMS - Safety Mangement System svolta da Accountable Manager e Post Holders con esclusione della Responsabilità Civile Contrattuale e Professionale;
- s) i danni materiali diretti cagionati dalle figure professionali di cui alla lettera che precede qualsiasi sia la forma di contratto di collaborazione con il gestore aeroportuale, purché provato per iscritto;
- t) i danni cagionati a terzi all'interno del sedime aeroportuale da persone non dipendenti dell'Assicurato ma delle quali questi debba rispondere quali studenti, ricercatori, praticanti, consulenti corsisti, borsisti e stagisti;
- u) La responsabilità facente capo agli Assicurati in relazione all'effettuazione dell'attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatasi dopo la dopo la riconsegna a terzi da parte degli Assicurati dei beni oggetto della suddetta attività;
- v) i danni derivanti da errato stivaggio di merci e/o bagagli a bordo degli aeromobili;
- w) i danni materiali e diretti ai bagagli e merci ed inoltre a valori, preziosi e denaro – purché custoditi dall'assicurato in casseforti o armadi blindati – conseguenti ad incendio, fulmine, scoppio, furto, rapina, smarrimento o danneggiamento nei limiti di cui al successivo;
- x) i danni determinati da materiali radioattivi in transito purché il trasporto sia effettuato secondo le vigenti norme IATA relative al trasporto aereo di materiali speciali, e purché la richiesta di indennizzo sia avanzata entro tre anni dalla data dell'avvenimento che ha causato il danno. In ogni caso questa garanzia è prestata secondo quanto previsto dalla clausola in lingua inglese AVN 38B in allegato e potrà essere cancellata in ogni momento dalla Società con sette giorni di preavviso;
- y) i danni derivanti dall'attività di controllo radiogeno dei passeggeri, dei bagagli e delle merci;
- z) i danni derivanti da Avioraduno con esclusione delle manifestazioni Aeree - acrobatiche e non - ed esclusione della responsabilità civile dell'aeromobile;
- aa) i danni causati durante l'espletazione del servizio di sgombero neve effettuato all'interno dell'Aeroporto;
- bb) i danni derivanti dallo svolgimento di servizi antincendio verificatisi esclusivamente nel corso dell'assistenza di primo intervento, durante l'avviamento dei motori, svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni delle autorità aeroportuali;
- cc) i danni verificatisi all'interno dei parcheggi aperti al pubblico, con esclusione dei danni derivanti da circolazione di veicoli e da furto.
- dd) il rimborso dei diritti doganali che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere all'Amministrazione doganale con riguardo a merci colpite da danni risarcibili ai sensi della presente polizza;
- ee) il rimborso delle ammende doganali che l'Assicurato sia tenuto a pagare all'Amministrazione doganale con riguardo a merci colpite da danni risarcibili ai sensi della presente polizza e dopo il pagamento dei diritti doganali di cui al punto y) che precede. Questa specifica garanzia è prestata con uno scoperto del 20% (venti per cento) dell'importo di ogni sinistro. La Società, pertanto, in caso di sinistro, pagherà solo l'80% (ottanta per cento) dei danni liquidati a termini di polizza, restando il rimanente 20% (venti per cento) a carico dell'assicurato. Si conviene inoltre che l'esborso massimo della società per questa

estensione di garanzia non sarà superiore a € 77.500 (Euro settantasettemilacinquecento/00) per l'intera annualità assicurativa;

### **Art. 3 ESCLUSIONI**

L'assicurazione non comprende:

- a) i rischi R.C., per la quale, in conformità alla legge n. 990 del 24/12/69 del relativo regolamento di esecuzione approvato dal D.P.R. n. 973 del 24/11/79, è obbligatoria l'assicurazione, tenendo però presente che si ritengono altresì assicurate le responsabilità derivanti anche dalla circolazione dei veicoli soggetti alla predetta legge (veicoli targati) nell'ambito della cinta doganale. La garanzia opera tanto per i veicoli di proprietà dell'Assicurato che per quelli di proprietà di terzi che operano per conto dell'Assicurato, e viene prestata in eccedenza ai massimali assicurati con la polizza R.C. auto ove questa esista; diversamente essa opera in eccesso ai massimali minimi previsti dalla Legge;
- b) i rischi di R.C. relativi all'esercizio del servizio di controllo del traffico aereo ed attività connesse quali impianti di assistenza radio, meteo e telegrafonici e di sicurezza connessi alle operazioni di decollo e di atterraggio degli aeromobili;
- c) i rischi di R.C. relativi ai danni agli aerei affidati all'Assicurato per riparazione tecnica e/o meccanica.
- d) i danni di cui alla clausola "Asbestos Exclusion Clause" (allegato 4).

### **Art. 4 RISCHI GUERRA**

A parziale deroga dell'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, vengono reinclusi in garanzia i punti a), c), d), e), f), g) della clausola WAR HI-JACKING AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE ANV 48B (allegato 2) secondo quanto stabilito dalla EXTENDED COVERAGE ENDORSEMENT (AVIATION LIABILITIES) AVN 52G (allegato 3) fino ad un limite massimo di USD 150,000.000 (cinquantamila) per ciascun avvenimento ed in aggregato annuo, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 delle "Condizioni Particolari".

### **Art. 5 - R.C. APPALTI**

La garanzia di cui alla lettera A dell'art. 1 delle Condizioni Generali viene estesa ai danni cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori di costruzione, demolizione, modifica di edifici, piste od installazioni.

A condizione che il valore del contratto non sia superiore a € 100.000 (centomila), tale garanzia è estesa senza l'applicazione di sovrappremio inoltre ai:

- danni derivanti dall'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di costruzione o demolizione o modifica di edifici e/o piste e/o installazioni eseguiti dallo stesso Assicurato ovvero appalti a terzi i danni derivanti dall'esecuzione di lavori rientranti negli appalti definiti "di servizio", intendendosi per tali i contratti di fornitura di beni e servizi posti in essere all'interno del sedime aeroportuale dell'Aeroporto di Caselle Torinese. A titolo esemplificativo e non limitativo sono considerati "Appalti di servizio" i servizi di pulizia, la cura del verde, la fornitura, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di ogni genere, con l'esclusione dell'installazione e smontaggio di ascensori, montacarichi, scale mobili, grandi attrezzature ed impianti termici, tecnici ed industriali.

Per lavori i cui valori di contratto sono superiori ad € 100.000 (centomila), per l'attivazione della presente assicurazione, l'Assicurato comunicherà alla Società, per ogni appalto da includere in copertura, i seguenti estremi:

- a) le generalità dell'appaltatore;
- b) i lavori da eseguire e le aree in cui verranno effettuati;
- c) il valore del contratto;
- d) l'inizio ed il termine indicativo dei lavori.

La Società si impegna a riscontrare delle segnalazioni a stretto giro indicando data e ora di decorrenza della copertura. Al termine di ogni appalto l'Assicurato comunicherà il valore definitivo del contratto per l'eventuale conguaglio.

Il premio, da regolarsi a fine annualità assicurativa, viene determinato sul valore dell'appalto ed a prorata sulla base dei tassi netti sottoindicati:

- 0,40% per lavori ed attività in prossimità degli aerei;
- 0,25% per lavori ed attività nell'interno ed intorno alle aree passeggeri;
- 0,17% per lavori ed attività entro il recinto dell'aeroporto ma lontano dagli aerei e dai passeggeri; oltre all'imposta di legge.

La garanzia vale tanto per la responsabilità dell'Assicurato quale committente delle opere predette quanto per la responsabilità degli appaltatori e subappaltatori, d'ora in avanti denominati Assicurati Congiunti.

Ciascun Assicurato Congiunto è considerato terzo nei confronti degli altri. L'Assicurato a sua volta, terzo nei confronti di ciascun Assicurato Congiunto.

Per luogo di esecuzione delle opere devono intendersi comprese, oltre all'area delimitata entro la recinzione del cantiere, anche le relative strade di servizio necessarie per l'esecuzione dei lavori, le aree utilizzate per la realizzazione degli impianti di cantiere, di urbanizzazione di cantiere nonché le vie di percorso tra un'area del cantiere e l'altra per il trasferimento del materiale e dei macchinari, ed in genere tutti i luoghi ove possano trovarsi anche temporaneamente e/o provvisoriamente, impianti, servizi sociali, attrezzature od effettuarsi lavori principali e/o accessori esclusivamente inerenti al controllo di appalto oggetto della presente polizza.

La garanzia vale in particolare per i danni derivanti da:

- impiego di materiale esplosivo;
- impiego di veicoli a motore, mezzi meccanici ed altre macchine utili per l'esecuzione dei lavori;
- sollevamento o deposito di polvere;
- impiego di gru, anche quando il raggio d'azione delle stesse superi la recinzione del cantiere;
- furto di cose di terzi, ove la perpetrazione dello stesso sia stata agevolata dalla forma delle strutture e dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori;
- colpa grave dell'Assicurato o degli Assicurati Congiunti e dolo e colpa grave delle persone di cui o con cui l'Assicurato o gli Assicurati Congiunti debbano rispondere;

e per danni a:

- colture e boschi;
- condutture sotterranee,
- fabbricati in adiacenza e/o aderenza,

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

La garanzia è inoltre estendibile per il periodo di un anno dalla data di conclusione dei lavori, a copertura di eventuali sinistri verificatisi durante il periodo di validità della polizza in oggetto o dei suoi futuri rinnovi.

Per tale estensione è dovuto il pagamento di un premio addizionale netto, pari al 10% del premio netto complessivo applicato agli appalti in questione.

Nel caso in cui il periodo annuale di garanzia si estenda su due o più esercizi, tale premio addizionale verrà pagato a pro rata.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di polizza di Euro 250.000.000 (duecentocinquantomilioni), quale sottolimito del massimale indicato nel successivo Art.12 delle Condizioni Particolari - per sinistro ed è soggetta alle seguenti franchigie assolute per ciascun sinistro:

- Euro 25.000 (venticinquemila) per danni a ciascun aeromobile;
- Euro 3.500 (tremilacinquecento) per danni a cose e/o animali appartenenti a ciascun danneggiato.

Si precisa che il massimale di cui sopra rappresenta il massimo possibile esborso da parte della Società indipendentemente dal numero dei soggetti assicurati tenuti a rispondere per lo stesso sinistro.

Lo Società, eccezione fatta per il caso di dolo, rinuncia alla rivalsa nei confronti dei dipendenti degli Assicurati Congiunti.

#### **Art. 6 - MERCI, VALORI, PREZIOSI E BAGAGLI**

Si conviene di estendere la garanzia ai danni cagionati a terzi - per i quali l'Assicurato risulti civilmente responsabile ai sensi di legge nella sua qualità di custode e/o consegnatario pro tempore di merci, valori, preziosi, bagagli - in conseguenza di furto e rapina.

Per i valori preziosi, limitatamente ai colli il cui valore risultante dalla lettera, di vettura è superiore a € 25.000 (venticinquemila), è fatto obbligo all'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto, di:

- custodia in camera blindata;
- scorta armata durante le operazioni di carico e scarico, trasporto, immissione e prelevamento dalla camera blindata ed in ogni caso quando i valori ed i preziosi sono fuori dalla stessa

Tali misure di sicurezza dovranno essere adottate anche nel caso in cui più, colli, anche di valore unitario inferiore a Euro 25.000 (venticinquemila), vengano trasportati o custoditi contemporaneamente, di guisa che il loro valore totale venga a superare Euro 25.000 (venticinquemila).

Si precisa che per "valori" si intendono denaro, titoli di credito, carte di prelevamento, cedole o tagliandi, biglietti di lotteria, marche o valori bollati in genere, monete e francobolli da collezione, effetti bancari e simili, nonché ogni altro documento o certificato spendibile o comunque suscettibile di circolazione economica.

#### **Art. 7 - R.C. AUTOMEZZI DI APPALTATORI**

In deroga all'art. 3, lettera l) delle Condizioni Generali, in garanzia R.C.T. viene estesa ai danni che imprese appaltatrici di attività varie, loro affidate dall'Assicurato, o loro dipendenti, possano arrecare a terzi in conseguenza della circolazione di propri veicoli entro la cinta doganale nel corso dell'espletamento di dette mansioni.

Dette imprese appaltatrici sono considerate, ai fini della presente garanzia, Assicurati congiunti.

L'Assicurato ed i suoi dipendenti sono considerati terzi nei confronti di ciascun Assicurato congiunto.

Ciascun Assicurato congiunto è considerato terzo nei confronti di ogni altro Assicurato congiunto.

Gli Assicurati congiunti hanno in essere polizze di assicurazione di responsabilità civile auto in conformità alla legge n. 990 del 24/12/69 ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 11. 973 del 24/11/79. con i massimali minimi previsti per legge.

In considerazione di ciò, in presente polizza si intende prestata a secondo rischio, cioè varrà soltanto per la parte di denaro eccedente i massimali di cui sopra. Le garanzie della presente polizza sono estese alla copertura dei danni derivanti dalla circolazione entro i sedimi aeroportuali degli autoveicoli di proprietà utilizzati dai fornitori dell'Assicurata.

Il massimale della presente estensione è di Euro 77.500.000 per avvenimento ed è un sub-limite del massimale di Euro 250.000.000 di polizza di cui al successivo art. 12 delle Condizioni Particolari.

I veicoli assicurati non possono avere un peso complessivo superiore a Q.li 70 e l'assicurazione, di durata giornaliera, sarà attivata mediante una preventiva comunicazione scritta recante il tipo di veicolo, targa, nome dell'assicurato e data della giornata da assicurare.

A condizione che nel corso del periodo assicurativo non vengono attivate più 30 (trenta) richieste di copertura, la presente estensione viene concessa senza alcun soprappremio a carico della Contraente. Per ciascuna richiesta di copertura superiore al predetto numero, la Contraente è tenuta a corrispondere il premio addizionale imponibile di Euro 100,00 per ciascuna giornata, da conteggiare in un consuntivo a fine del periodo assicurativo.

Questa estensione è soggetta alle medesime franchigie di polizza indicate nel successivo Art. 13 delle Condizioni Particolari che precede.

Sono infine esclusi dalla presente estensione le tipologie di mezzi speciali qui di seguito indicate, a titolo esemplificativo ma non esclusivo:

+ Push back Truck;

- + Highloader;
- + De-Icer Truck;
- + Belt Loader;
- + APU;
- + Fuel Truck.

#### **Art. 8 - ASSICURATI CONGIUNTI**

La Società prende atto che la spettabile S.A.G.A.T . HANDLING S.p.A (Strada San Maurizio, 12 Caselle Torinese – Torino C.F. 05025470013) viene considerata contraente ed assicurata congiunta, fermo restando che il massimale di polizza previsto dall'art. 12 delle Condizioni Particolari rimane unico e pertanto, la responsabilità della Società sulla presente polizza e relative appendici, non potrà mai essere superiore a Euro 250.000.000 (duecentocinquantomilioni).

#### **Art. 9 - SITA DEPARTURE CONTROL SYSTEM (SDCS)**

Si prende nota che la Spett. le SAGAT HANDLING SpA – con contratto avente scadenza in data 28/11/2017 – ha adottato il SITA Departure Control System (SDCS) per una gestione informatica dell'accettazione dei passeggeri e dei bagagli, delle merci e posta, elaborazione piani di carico e dei parametri tecnici che vanno forniti all'equipaggio prima del decollo nonché l'analisi dell'impatto sull'operatività dell'aeromobile della quantità carburante a bordo.

In relazione alla specifica attività SDCS, e con validità sino alla data del 28/11/2017

- si prende nota e si dà atto che viene inserita in qualità di assicurato congiunto la Spett.le SITA - Passenger and Travel Solutions - 3100 Cumberland Boulevard - ATLANTA - GEORGIA 30339 U.S.A., fornitore a SAGAT del sistema operativo di cui al precedente punto;
- in relazione ai danni a terzi la cui responsabilità sia ascrivibile alla Spett.le SITA, il massimale assicurato è pari ad Euro 6.000.000 (semilioni) per avvenimento ed in aggregato annuo, quale sottolimito del massimale della polizza indicato nell'art. 12 delle Condizioni Particolari della medesima;
- si precisa che nel caso in cui la presente polizza dovesse essere chiamata a contribuire per un importo complessivo superiore al sottolimito di Euro 6.000,000 per avvenimento ed in aggregato annuo, per l'importo eccedente detto sottolimito verrà attivata la procedura per l'azione di rivalsa verso il responsabile;

#### **Art. 10 SOGGETTI TERZI**

La Società riconosce in qualifica di "Terzi" a tutte le persone (compresi operai ed impiegati dello Stato, di società private e/o pubbliche, e/o enti e/o professionisti) che intervengono a collaborare con l'Assicurato nell'ambito del sistema aeroportuale per il funzionamento degli impianti e delle attrezzature e per garantire i servizi previsti dai compiti istituzionali dell'Assicurato ed inoltre alle persone che utilizzano il sistema aeroportuale inclusi i visitatori.

Non sono considerati Terzi i dipendenti (operai ed impiegati tecnici ed amministrativi), i dirigenti e gli amministratori della S.A.G.A.T. S.p.A., che dovessero subire danni durante il lavoro ordinario e/o straordinario e nell'espletamento delle mansioni loro affidate.

#### **Art. 11 RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia all'azione di rivalsa, che ad essa competerebbe, nei confronti:

- delle imprese fornitrici di personale all'Assicurato e/o subappaltanti alcuni compiti di assistenza aeroportuale e/o manutenzione;



- di tutte le persone fisiche o giuridiche che hanno rinunciato alla loro azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato.

#### **Art. 12 MASSIMALI**

L'assicurazione viene prestata per i seguenti massimali:

- R.C. TERZI: Euro 250,000,000 (duecentocinquantamiloni) per sinistro o serie di sinistri conseguenti ad unico avvenimento, ed in aggregato annuo per i danni da R.C. Prodotti, con il sottolimito di USD 150.000.000 (centocinquantamiloni) per avvenimento ed in aggregato annuo per i danni di cui all'art. 4 delle Condizioni Panicolari.

Si precisa, inoltre, che il massimale assicurato per le merci è comprensivo del valore dei diritti doganali e/o delle tasse di importazione. Resta pertanto convenuto che, in caso di sinistro, la Compagnie risarcirà, oltre al valore della merce, il montante dei suddetti oneri che potranno essere richiesti dalle amministrazioni finanziarie, presentando idonea documentazione di supporto, tanto in sede provvisoria che definitiva senza che sia necessaria, da parte delle suddette amministrazioni, una procedura di ingiunzione od esecutiva. Sono espressamente escluse le ammende o le multe comminate alla SAGAT S.p.A. dalle amministrazioni dello Stato a qualsiasi titolo.

#### **Art. 13 – FRANCHIGIE**

L'Assicurazione è soggetta alle seguenti franchigie assolute per ogni e ciascun sinistro:

- Euro 2.500 (duemilacinque) per cose e/o animali appartenenti a ciascun danneggiato
- Euro 20.000 (ventimila) per ciascun aeromobile coinvolto

#### **Art. 14 - SANCTIONS / EMBARGO**

Questa polizza non presta alcuna copertura, prestazione o beneficio per le attività o gli affari assicurati, illimitatamente al fatto che

- a. la copertura, le prestazioni ed i benefici e/o
- b. le attività o gli affari assicurati

violino uno qualunque legge o regolamento delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea/AEE o di qualunque altra legge nazionale in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

#### **Art. 15 - CLAUSOLA DI DELEGA E COASSICURAZIONE**

##### **(Se Applicabile)**

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile \_\_\_\_\_, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile \_\_\_\_\_ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici

responsabili in solido nei confronti del Contraente.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

#### **Art. 16-CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione dell'Assicurazione alla società In Più Broker S.r.l., via de' Baullari 24, 00186, Roma (il "Broker"). Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker.

Per quanto concerne l'incasso dei Premi di Polizza, la regolazione verrà effettuata dall'Assicurato al Broker che provvederà al versamento alla Società.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato alla Società s'intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta all'Assicurato restando obbligo del Broker il pronto inoltrare all'Assicurato della comunicazione stessa.

## Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

## NUCLEAR RISKS EXCLUSION CLAUSE

1) This Policy does not cover:

- (i) loss of or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss;
- (ii) any legal liability of whatsoever nature.

directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:

- (a) the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof;
- (b) the radioactive properties of or combination of radioactive properties with toxic, explosive or other hazardous properties of any other radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto;
- (c) ionizing radiations or contamination by radioactivity from, or the toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive source whatsoever.

2) It is understood and agreed that such radioactive material or other radioactive source in paragraph (1)(b) and (c) above shall not include:

- (i) depleted uranium and natural uranium in any form;
- (ii) radioisotopes which have reached the final stage of fabrication so as to be usable for any scientific, medical, agricultural, commercial, educational or industrial purpose.

3) This Policy, however, does not cover loss of or destruction of or damage to any property or any consequential loss or any legal liability of whatsoever nature with respect to which:

- (i) the Insured under this Policy is also an insured or an additional insured under any other insurance policy, including any nuclear energy liability policy; or
- (ii) any person or organization is required to maintain financial protection pursuant to legislation in any country; or
- (iii) the Insured under this Policy is, or had this Policy not been issued would be, entitled to indemnification from any government or agency thereof.

4) Loss, destruction, damage, expense or legal liability in respect of the nuclear risks not excluded by reason of paragraph (2) shall (subject to all other terms, conditions, limitations, warranties and exclusions of this Policy) be covered, provided that:

- (i) in the case of any claim in respect of radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto, such carriage shall in all respects have complied with the full International Civil Aviation Organization "Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air", unless the carriage shall have been subject to any more restrictive legislation, when it shall in all respects have complied with such legislation;
- (ii) this Policy shall only apply to an incident happening during the period of this Policy and where any claim by the Insured against the Insurers or by any claimant against the Insured arising out of such incident shall have been made within three years after the date thereof;

(iii) in the case of any claim for the loss for or destruction of or damage to or loss of use of an aircraft caused by or contributed to by radioactive contamination, the level of such contamination shall have exceeded the maximum permissible level set out in the following scale:

Emitter (IAEA Health and Safety Regulations)	Maximum permissible level of non-fixed radioactive surface contamination (Averaged over 300cm <sup>2</sup> )
Beta, gamma and low toxicity alpha emitters	Not exceeding 4 Becquerels/cm <sup>2</sup> (10 <sup>-4</sup> microcuries/cm <sup>2</sup> )
All other emitters	Not exceeding 0.4 Becquerels/cm <sup>2</sup> (10 <sup>-5</sup> microcuries/cm <sup>2</sup> )

(iv) the cover afforded hereby may be cancelled at any time by the Insurers giving seven days' notice of cancellation.

AVN38B 22.7.96

WAR HI - JACIKING AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE  
(AVIATION)

This Policy does not cover claims caused by

- a) War, invasion acts of foreign enemies, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, martial law, military or usurped power or attempts at usurpation of power.
- b) Any hostile detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.
- c) Strikes, riots, civil commotions or labour disturbances.
- d) Any act or one or more person, whether or not agents of a sovereign Power, for political or terrorist purposes and whether the loss or damage resulting therefrom is accidental or intentional.
- e) Any malicious act or act of sabotage.
- f) Confiscation, nationalisation, seizure, restraint, detention, appropriation, requisition for title or use by or under the order of any Government (whether civil military or de facto) or public or local authority.
- g) Hi-jacking or any unlawful seizure or wrongful exercise of control of the Aircraft or crew in flight (including any attempt at such seizure or control) made by any persons or persons on board the Aircraft acting without the consent of the Insured.

Furthermore this Policy does not cover claims arising whilst the Aircraft is outside the control of the Insured by reason or any of the above perils.

The aircraft shall be deemed to have been restored to the control of the insured on the safe return of the Aircraft to the Insured at an airfield not excluded by the geographical limits of this Policy, and entirely suitable for the operation of the Aircraft (such safe return shall require that the Aircraft be parked with engines shut down and under no duress).

EXTENDED COVERAGE ENDORSEMENT (AVIATION LIABILITIES)

1. WHEREAS the Policy or which this Endorsement forms part includedes the War, Hi-Jacking and Other Perils Exclusion Clause (Clause AVN 48B), IN CONSIDERATION or an Additionnl Premium of ..... , it is hereby understood and agreed that wilh effect from ..... , all sub-paragraphs other than..... of Clause AVN 48B forming part or this Policy are deleted SUBJECT TO all terms and conditions of this Endorsement.

2. EXCLUSION applicable only to any cover extended in respect of the deletion of sub-paragraph (a) of Clause AVN 48B.

Cover shall not include liability for damage to any form of property on the ground situated outside Canada and the United States of America unless caused by or arising out or the use of aircraft.

3. LIMITATION OF LIABILITY

The limit of Insures' liability in respect of the coverage provided by this Endorsement shall be a sub-limit of - .....-or the applicable Policy limit whichever the lesser any one Occurrence and in the annual aggregate. This sub-limit shall apply within the full Policy limit and not in addition thereto.

4. AUTOMATIC TERMINATION

To the extent provided below, cover extended by this Endorsement shall TERMINATE AUTOMATICALLY in the following circumstances:

- (i) All cover
  - upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any two or more of the following States, namely, France, the People's Republic of China, The Russian Federation, the United Kingdom, the United States of America;
- (ii) Any cover extended in respect of the deletion of sub-paragraph (a) of Clause AVN 48B
  - upon the hostile detonation or any weapon or war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter wheresoever or whensoever such detonation may occur and whether or not the Insured Aircraft may be involved
- (iii) All cover in respect of any of the Insured Aircraft requisition for either litle or use
  - upon such requisition

PROVIDED THAT if an Insured Aircraft is in the air when (i), (ii) or (iii) occurs, then the cover provided by this Endorsement (unless othenwise cancelled, terminated or suspended) shall continue in respect of such an Aircraft until completion or its first landing thereafter and any passengers have disembarked.

5. REVIEW AND CANCELLATION

(a) Review or Premium and/or Geographical Limits (7 days)  
 Insurers may give notice to review premium and/or geographical limits - such notice lo become effective on the expiry of seven days from 23.59 hours GMT on the day on which notice is given.

(b) Limited Cancellation (48 hours)  
 Following a hostile detonation as specified in 4 (ii) above, Insurers may give notice of cancellation of one or more parts of the cover provided by paragraph I this Endorsement by rererence to sub-paragraphs (e), (d), (c), (f) and/ or (g) of Clause AVN 48B - such notice to become effective on the expiry of forty-eight hours from 23.59 hours GMT on the day on which notice is given.

(e) Cancellation (7 days)  
 The cover provided by this Endorsement may be cancelled by either Insurers or the Insured giving notice to become effective on the expiry of seven days from 23.59 hours GMT on the day on which such notice is given.

(d) Notices  
 All notices referred to herein shall be in writing.

ASBESTOS EXCLUSION  
CLAUSE

This policy does not cover any claims of any kind whatsoever directly or indirectly relating to, arising out of or in consequence of:

- the actual, alleged or threatened presence of asbestos in any form whatsoever, or any material or product containing, or alleged to contain, asbestos; or
- any obligation, request, demand, order, or statutory or regulatory requirement that any Insured or others test for, monitor, clean up, remove, contain, treat, neutralize, protect against or in any way respond to the actual, alleged or threatened presence of asbestos or any material or product containing, or alleged to contain asbestos.

However, this exclusion shall not apply to any claim caused by or resulting in a crash fire explosion or collision or a recorded in-flight emergency causing abnormal aircraft operation.

Notwithstanding any other provisions of this Policy, Insurers will have no duty to investigate, defend or pay defence costs in respect of any claim excluded in whole or in part under paragraphs (1) and (2) hereof.



## POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL GESTORE AEROPORTUALE

- Esclusione degli atti terroristici di cui al "U.S. TERRORISM RISK INSURANCE ACT 2002" (TRIA)

Ai sensi e per gli effetti di cui all' "US Terrorism Risk Insurance Act 2002 (TRIA)"- fermi comunque tutti gli altri termini e condizioni della copertura- l'Assicurato prende atto del ripristino e mantenimento dell'esclusione della copertura del rischio terrorismo così come definito nel TRIA succitato.

# CAPITOLATO POLIZZA ALL RISKS PROPERTY



SAGAT SPA  
STRADA SAN MAURIZIO 12  
10072 CASELLE TORINESE (TO)  
P.IVA 00505180018

## Ubicazioni - Somme assicurate - Premio

In Provincia di Torino- Comune di Caselle- Strada San Maurizio 12

### ESISTE

Vasto complesso di fabbricati, contigui ed intercomunicanti separati tra di loro da spazio vuoto, variamente elevati fuori terra, costruiti con strutture portanti verticali, dal tetto, solai ove esistono, pareti esterne, coperture ed eventuali rivestimenti, soffittature o coibentazioni in cemento armato, laterizi e/o altri materiali incombustibili; possono fare eccezione per ciascun fabbricato:

- le caratteristiche costruttive di una sola porzione la cui superficie non superi un decimo dell'area coperta del fabbricato stesso.
- I materiali diversi esistenti nelle pareti esterne, nelle coperture nei solai, nei rivestimenti soffittature, coibentazioni, se la superficie da essi occupata non eccede un decimo della superficie totale delle pareti esterne, delle coperture, dei solai, dei rivestimenti, soffittature, coibentazioni.

Tale complesso di fabbricati dislocati su un'ampia zona territoriale di proprietà demaniale, è destinato dalla Contraente a tutte le attività necessarie per la gestione dei servizi aeroportuali ed interessa tutte le strutture successivamente descritte, comprese inoltre tutte le infrastrutture non indicate, con piazzali, aree di parcheggio, strisce erbose, aiuole, raccordi, strade, cancelli, recinzioni ed impianti di illuminazione esterna.

Descrizione del rischio Gestione dell'aeroporto S. Pertini di Caselle Torinese se Inclusa l'attività di handling inclusa la proprietà, conduzione, esercizio, gestione di uffici ed immobili destinati e/o connessi all'esercizio delle attività assicurate, nonché di tutto quanto forma oggetto dell'attività assicurata.

Si intende inoltre compresa ogni altra operazione ed attività inerente, collaterale, complementare, accessoria, con qualsiasi mezzo svolta, nulla escluso o eccettuato, nell'ambito degli interessi imprenditoriali dell'Azienda assicurata, che non sia in contrasto con quanto indicato nello statuto societario della Contraente / Assicurata.

### PARTITE ASSICURATE E CONTEGGIO DEL PREMIO ASSICURAZIONE

ENTI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO	PREMIO LORDO
<b>Sezione danni diretti</b>			
<b>SAGAT S.P.A.</b>			
1) Fabbricati	€ 187.435.138,00		
2) Impianti generali	€ 46.516.536,00		
3)Macchinari e Impianti specifici	€ 33.407.585,00		
4)Arredi d'ufficio	€ 1.381.570,00		
5)Attrezzature generali	€ 2.702.583,00		
6)Arredi operativi	€ 4.870.649,00		
7)Ricorso Terzi	€ 2.500.000,00		
8)Demolizione e sgombero	€ 5.200.000,00		
9)Piazzali	€ 7.746.853,48		
10)Pianoforte Kwai	€ 18.000,00		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 291.778.914,48</b>		
<b>SAGAT HANDLING S.p.A.</b>			
1)Macchinari e impianti generali	€ 13.327.258,00		
2)Arredi d'ufficio	€ 97.747,00		
3)Attrezzature generali	€ 75.271,00		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 13.500.276,00</b>		

<b>Sezione danni indiretti</b>			
1)Profitto Lordo	€ 68.274.000,00		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 373.553.190,48</b>		
		Totale premio lordo annuo	

PRECISAZIONE IN MERITO ALLA PARTITA 10) Le garanzie di polizza sono estese a n.1 pianoforte Kawai del valore di Euro 18.000,00 posizionato nel salone delle partenze oltre i varchi di sicurezza dell'aeroporto di Torino, in presenza di sistema di telecamere di sorveglianza regolarmente attive.

Sono esclusi dall'assicurazione le perdite e i danni materiali e diretti causati da ossidazione, ruggine, sverniciature, screpolature e scollamenti di ogni genere e/o preesistenti in genere.

In particolare, per gli oggetti laccati e smaltati, è inclusa la scheggiatura dello smalto e della lacca ed in genere li loro distacco dai relativi supporti materici.

La presente estensione è prestata con uno scoperto del 15% (quindicipercento) del danno con Il minimo di € 350,00 per sinistro.

#### TABELLA DI RIEPILOGO LIMITI E SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

Garanzia/rischio assicurato	Limiti di indennizzo		
	% S.A.	Somma Assicurata	
Massimo indennizzo Danni Diretti/ Danni indiretti		Euro 75.000.000	Per sinistro e per anno
Eventi socio politici escluso terrorismo	70%		Per sinistro e per anno
Terrorismo		Euro 20.000.000,00	Per sinistro e per anno
Eventi atmosferici	70%		Per sinistro e per anno
Gelo		Euro 5.000.000,00	Per sinistro e per anno
Allagamenti	70%		Per sinistro e per anno
Acqua Condotta		Euro 250.000,00	Per sinistro e per anno
Spese ricerca e riparazione guato		Euro 75.000,00 per sinistro	Euro 250.000,00 per anno
Dispersione liquidi		Euro 1.000.000	Per sinistro e per anno
Danni da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di rottura o guasto di impianti automatici di estinzione, comprese spese ricerca e riparazione		Euro 500.000	Per sinistro e per anno
Fenomeni elettrici ed elettronici		Euro 250.000	Per sinistro e per anno
Ricorso Terzi		Euro 2.500.000	Per sinistro e per anno
Demolizione e sgombero		Euro 7.500.000 con sottolimito di Euro 5.200.000 per tossici e nocivi	Per sinistro e per anno
Carico e scarico – movimentazione		Euro 500.000	Per sinistro e per anno
Oneri urbanizzazione		Compreso nella partita fabbricati	Per sinistro e per anno
Onorari dei periti, ingegneri, architetti, professionisti e consulenti	4%	Massimo Euro 300.00 per periti e Massimo Euro 200.000 per ingegneri, architetti, professionisti e consulenti	Per sinistro e per anno
Ricostruzione archivi		Euro 1.000.000	Per sinistro e per anno
Stampi modelli e garbi		Costo delle operazioni	Per sinistro e per anno

		manuali per il rifacimento	
Beni artistici ed oggetti d'arte, con il limite di Euro 2.500 per singolo oggetto		Euro 100.000	Per sinistro e per anno
Beni dei dipendenti		Euro 250.000	Per sinistro e per anno
Danni a denaro valori e carte valori (escluso furto e rapina)		Euro 100.000	Per sinistro e per anno
Terremoto	50%		Per sinistro e per anno
Franamento, cedimento, smottamento del terreno, bradisismo, valanghe e slavine		Euro 1.000.000	Per sinistro e per anno
Inondazioni e alluvioni	70%		Per sinistro e per anno
Crollo e collasso strutturale		Euro 500.000	Per sinistro e per anno
Sovraccarico neve	50%		Per sinistro e per anno
Grandine su fragili	70%		Per sinistro e per anno
Eventi atmosferici su fabbricati aperti e relativo contenuto		Euro 100.000	Per sinistro e per anno
Guasto macchine		Euro 100.000	Per sinistro e per anno
Miscelazione accidentale		Euro 250.000	Per sinistro e per anno
Fuoriuscita di materiale fuso		Euro 250.000	Per sinistro e per anno
Innovazione del rischio		Euro 500.000	Per sinistro e per anno
Spese di collaudo		15% delle spese sostenute	Per sinistro e per anno
Urto veicoli	70%		Per sinistro e per anno
Imperizia e negligenza		Euro 50.000	Per sinistro e per anno

Premesso che tutti i limiti e sottolimiti indicati devono intendersi prestatati in eccesso alle franchigie e/o scoperti, resta convenuto che in nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore a quanto di seguito indicato.

#### LIMITI DI INDENNIZZO DANNI INDIRETTI

Premesso che tutti i limiti e sotto-limiti indicati devono intendersi prestatati in eccesso alle franchigie e/o scoperti, resta convenuto che in nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore al limite di indennizzo di seguito indicato.

I sotto-limiti non opereranno in aumento al predetto limite (salvo che non sia diversamente e specificatamente indicato).

Ove sia previsto un limite di indennizzo aggregato annuo, questo si intende valido complessivamente per tutte le ubicazioni assicurate e per la totalità degli Assicurati.

Garanzia/rischio assicurato	Limiti di indennizzo (massimo periodo indennizzo 12 mesi)		
	% S.A.	Somma Assicurata	
Massimo indennizzo Diretti / Danni indiretti		Euro 75.000.000 (aggregato)	Per sinistro e per anno
Perdite conseguenti ad interruzioni di fornitura di energia, acque e gas		Euro 5.000.000	Per sinistro e per anno
Onorari periti, revisori, esperti contabili, e/o società di revisione	5% dell'indennizzo	Euro 200.000,00	Per sinistro e per anno

## FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dei seguenti importi per ciascun sinistro:

Danni Diretti	Franchigia / scoperto		
	% danno	Minimo Euro	Massimo Euro
Franchigia frontale		Euro 10.000	
Eventi socio politici escluso terrorismo		Franchigia frontale	
Terrorismo	15%	Euro 25.000,00	
Eventi atmosferici		Franchigia frontale	
Gelo		Franchigia frontale	
Allagamenti		Franchigia frontale	
Acqua Condotta		Franchigia frontale	
Dispersione liquidi		Franchigia frontale	
Danni da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di rottura o guasto di impianti automatici di estinzione, comprese spese ricerca e riparazione		Franchigia frontale	
Fenomeni elettrici ed elettronici		Franchigia frontale	
Sovraccarico neve		Franchigia frontale	
Terremoto		Euro 50.000	
Franamento, cedimento, smottamento del terreno, bradisismo, valanghe e slavine		Franchigia frontale	
Inondazioni e alluvioni		Franchigia frontale	
Crollo e collasso strutturale		Franchigia frontale	
Grandine su fragili		Franchigia frontale	
Eventi atmosferici su fabbricati aperti e relativo contenuto		Franchigia frontale	
Guasto macchine		Franchigia frontale	

Danni Indiretti	Franchigia / scoperto		
	Giorni	Minimo Euro	Massimo Euro
Franchigia frontale	2		

### N.B.: CALCOLO DELLA FRANCHIGIA DANNI INDIRETTI

L'importo sull'indennizzo che resta a carico dell'Assicurato sarà pari al rapporto tra i giorni di franchigia ed i giorni lavorativi del periodo durante il quale l'attività risente delle conseguenze del sinistro, moltiplicato per l'ammontare dell'indennizzo calcolato, con i minimi eventualmente previsti nella tabella.

A maggior chiarimento di quanto precede in merito a Franchigie e/o scoperti, si precisa che nessuna franchigia sarà applicata relativamente alle seguenti garanzie e/o clausole:

- a) Ricorso Vicini e/o Terzi
- b) Rischio Locativo - Ricorso del Locatari
- c) Spese di demolizione, sgombero, livellamento, pulizia, compresi i tossici e nocivi
- d) Oneri di urbanizzazione - ordinanze autorità
- e) Onorari periti, ingegneri, architetti, professionisti
- f) Spese ricostruzione archivi, documenti, disegni, registri, materiale meccanografico e simili enti

Indipendentemente dal fatto che la richiesta di indennizzo si riferisca ad una o più ubicazioni, l'importo della franchigia sarà defalcato dalla perdita complessiva subita dall'Assicurato per qualsiasi evento in garanzia. Se ad un unico evento si riferiscono due o più franchigie, il loro totale non dovrà superare la franchigia maggiore.



## Sommario

Definizioni .....	9
NORME VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI .....	11
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio .....	11
Art. 2- Durata del Contratto e pagamento del premio.....	11
Art. 3 Modifiche dell'assicurazione .....	11
Art. 4 Aggravamento di rischio .....	11
Art. 5 Diminuzione del rischio .....	11
Art. 6 Recesso in caso di sinistro .....	11
Art. 7 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza.....	12
Art. 8 Diritto di ispezione.....	12
Art. 9 Assicurazioni presso diversi assicuratori .....	12
Art. 10 Limite massimo dell'indennizzo.....	12
Art. 11 Oneri fiscali .....	12
Art. 12 Foro competente .....	12
Art. 13 Rinvio alle norme di legge .....	12
Art. 14 Ambito territoriale.....	12
Art. 15 Clausola Broker.....	12
Art. 16 Clausola di delega e coassicurazione.....	13
ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI.....	14
Art. 1 Oggetto dell'assicurazione.....	14
Art. 2 Esclusioni .....	14
Art. 3 Cose non assicurate .....	16
Art. 4 Uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve .....	16
Art. 5 Sovraccarico neve: .....	16
Art. 6 Gelo:.....	16
Art. 7 Allagamento:.....	17
Art. 8 Terremoto:.....	17
Art. 9 Cose assicurabili a condizioni speciali.....	17
Art. 10 Titoli di credito.....	17
Art. 11 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno .....	17
Art. 12 Assicurazione parziale .....	18
Art. 13 Compensazione fra partite .....	18
Art. 14 Dispersione Liquidi.....	18
Art. 15 Spese ricerca e riparazione guasto .....	19
Art. 16 Spese ricostruzione archivi, documenti, disegni, registri, materiale meccanografico e simili enti .....	19
Art. 17 Oneri di urbanizzazione .....	19
Art. 18 Eventi Atmosferici su fragili .....	19



Art. 19 Spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento .....	19
Art. 20 Innovazione del rischio .....	20
Condizioni Particolari Danni Diretti .....	21
Art. 21 Deroga alla proporzionale .....	21
Art. 22 Diminuzione delle somme assicurate e del rischio.....	21
Art. 23 Fenomeno elettrico .....	21
Art. 24 Guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche e macchinari .....	21
Art. 25 Onorario progettisti e consulenti .....	22
Art. 26 Onorario periti .....	22
Art. 27 Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi compresi quelli vandalici.....	22
Art. 28 Scoppio ed usura .....	22
Art. 29 Prezzo di vendita.....	23
Art. 30 Adempimenti verso E.N.A.C. ....	23
Art. 31 Rinuncia alla rivalsa .....	23
Art. 32 Buona Fede .....	23
Art. 33 Assicurazione per conto di chi spetta.....	23
Art. 34 Colpa Grave.....	23
Art. 35 Indennizzo separato per partita .....	23
Art. 36 Inattività di singolo rischio.....	24
Art. 37 imperizia, negligenza, errata manovra .....	24
Art. 38 Modifica degli stabilimenti .....	24
Art. 39 Selling price.....	24
Art. 40 Assicurazione con dichiarazione di valore - Convenzione .....	24
Art. 41 Universalità.....	26
ASSICURAZIONE PER DANNI DA PERDITA DI PROFITTO .....	27
1. DEFINIZIONI .....	27
2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE .....	27
3. ESCLUSIONI.....	27
4. CONDIZIONI RELATIVE ALLA PARTITA PROFITTO LORDO .....	28
5. CONDIZIONI PARTICOLARI.....	29
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI .....	33
Obblighi in caso di sinistro.....	33
Esagerazione dolosa del danno .....	33
Procedura per la valutazione del danno.....	34
Mandato dei Periti.....	34
Riduzione dei limiti di indennizzo e loro reintegro.....	34
Pagamento dell'indennizzo .....	35
Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010 .....	36

## Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Contraente:	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.;
Società:	l'impresa assicuratrice
Sinistro:	il fatto per il quale è prestata l'assicurazione, e dal quale è derivato il danno.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro.
Incendio:	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Fabbricati:	tutte le costruzioni, complete o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate e tutte le parti ed opere murarie che non siano naturale complemento di singole macchine, ciminiere, camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati. Sono comprese strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, nonché opere murarie relative a quote spettanti di parti comuni.
Franchigia:	l'importo che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini della polizza, per restare a carico esclusivo dell'Assicurato.
Esplosione:	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Limite di Indennizzo:	la somma massima dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro.
Scoperto:	l'Importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista sulla somma liquidabile a termini della polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma per restare ad esclusivo carico dell'Assicurato.
Scoppio:	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Macchinari:	macchine, impianti, compresi i basamenti e tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento; apparecchiature elettroniche; attrezzi, utensili, ricambi, sistemi di trasmissione, condutture, tubazioni, esterne, silos, serbatoi, e vasche, impianti compie per forza motrice, illuminazione, comunicazione telefonica, riscaldamento e condizionamento, impianti elettrici, idrici, igienici, tecnici, di processo e simili, di estinzione e di allarme; impianti e macchine per sollevamento, trasporto, peso e misura, attrezzature, scorte relative ad impianti e macchine; beni di locomozione, traino e trasporto non iscritti al P.R.A. insegne, antenne, mobilio, arredi, opere di abbellimento ed utilità, dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, abitazioni, depositi, magazzini e quant'altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell'azienda compresi metalli e pietre preziose ad uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione, effetti personali del dipendenti e degli amministratori e quant'altro non rientri nelle definizioni di "Fabbricati", "Merchi" e "Valori".

Si precisa che si intendono comprese anche le apparecchiature elettroniche intendendosi per tali

- sistemi di elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori;
- computer, PC, PC portatili, scanner e simili;
- fotocopiatrici,
- macchine per scrivere e per calcolare elettroniche;
- centralini telefonici; impianti telex e/o telefax;

- Impianti di prevenzione e di allarme
- ed in genere ogni altra macchina elettronica non di processo

**Merci:** materie prime, semilavorati e prodotti finiti, materiali e sostanze occorrenti per lo svolgimento dell'attività, materiali di consumo, scorte in genere, lubrificanti, combustibili, scarti di lavorazione, imballaggi e materiale in genere da imballo, sostanze e prodotti infiammabili.

Il tutto ovunque nell'ambito del rischio singolo, all'aperto o al coperto, anche se su mezzi di trasporto.

**Cose assicurabili  
a condizioni speciali:**

Disegni, modelli, clichés, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili, registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, films e microfilms, fotocolors e simili, schede, dischi, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo, dati elettronici.

**Infiammabili:** sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore al 35° centigradi) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 100°C;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità e a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977.

**Incombustibilità:** si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno

**Apparecchiature  
elettroniche:**

sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computers, apparecchi elettromedicali, fotocopiatrici, macchine per scrivere e per calcolare, centralini telefonici, impianti telex e telefax, impianti di prevenzione e di allarme ed ogni altra macchina od apparecchiatura elettronica inerente l'attività dell'esercizio.

**Valori:** denaro, banconote, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, sia di proprietà del Contraente/Assicurato che di terzi e dei quali il Contraente/Assicurato stesso sia responsabile, posti e custoditi nei fabbricati della o delle Ubicazioni assicurate.

**Periodo di Indennizzo:** il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima indicata in polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, del/la risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.

**Piazzali:** per piazzali si intendono i piazzali, le aree di parcheggio, le strisce erbose, le aiuole, i raccordi stradali e le strade, compresa la pista di volo, le vie di circolazione e le zone di sosta degli aeromobili.

## **NORME VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI**

### **Condizioni generali di assicurazione**

#### **Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

#### **Art. 2- Durata del Contratto e pagamento del premio**

Il contratto di assicurazione decorre dalle ore 24:00 del 30/09/2017 e termina alle ore 24:00 del 30/09/2018, e non è previsto il tacito rinnovo. Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto di 180 (centottanta) giorni dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360° del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

#### **Art. 3 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 4 Aggravamento di rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

#### **Art. 5 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori assicurati la riduzione del premio sarà immediata e la Società rimborserà la quota parte di premio pagato e non goduto, escluse le imposte.

#### **Art. 6 Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere, con preavviso di 60 giorni, dalla presente Polizza. In caso di recesso ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, la Società rimborsa la parte di premio Imponibile relativa al periodo di rischio non corso, La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

#### **Art. 7 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 8 Diritto di ispezione**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 9 Assicurazioni presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare, a ciascun assicuratore, comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tutti gli indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **Art. 10 Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 11 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 12 Foro competente**

Le Parti stabiliscono espressamente che per ogni controversia nascente dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa sarà territorialmente competente il foro di Torino.

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

#### **Art. 13 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 14 Ambito territoriale**

L'assicurazione riguarda le ubicazioni indicate in polizza ed è limitata al territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

#### **Art. 15 Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione dell'Assicurazione alla società In Più Broker S.r.l., via de' Baullari 24, 00186, Roma (il "Broker"). Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker.

Per quanto concerne l'incasso dei Premi di Polizza, la regolazione verrà effettuata dall'Assicurato al Broker

che provvederà al versamento alla Società.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato alla Società s'intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta all'Assicurato, restando obbligo del Broker il pronto inoltro all'Assicurato della comunicazione stessa.

#### **Art. 16 Clausola di delega e coassicurazione**

##### **(Se Applicabile)**

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile \_\_\_\_\_, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile \_\_\_\_\_ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

## ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI

### Norme relative all'assicurazione All Risks Danni Diretti

#### **Art. 1 Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose materiali assicurate - anche se di proprietà di terzi- nell'ambito dell'ubicazione dichiarata, da un evento improvviso e accidentale, qualunque ne sia la causa, anche se determinato con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali, o dei Soci a responsabilità illimitata, salvo quanto stabilito all'Art. "Esclusioni".

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi imminente evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Società indennizza altresì:

- a) le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e, se necessario, smaltire i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino alla concorrenza del limite previsto al capitolo "Limiti di indennizzo". Sono comunque sempre escluse le spese e i costi di rimozione, di trasporto e stoccaggio dei residui del sinistro, qualora gli stessi necessitino di decontaminazione, disinquinamento o risanamento.
- b) le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, sempreché la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e dei macchinari danneggiati e fino alla concorrenza del limite previsto al capitolo "Limiti d' indennizzo";

#### **Art. 2 Esclusioni**

Sono esclusi i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi,

- a. verificatisi in occasione di:
  1. tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi compresi quelli vandalici, di sabotaggio, atti di guerra dichiarata o non, occupazioni o invasione militare, requisizioni, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
  2. esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  3. mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
  4. eruzione vulcanica e maremoto a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi.
- b. I danni di:
  1. guasti meccanici ed elettrici in genere, e anormale funzionamento;
  2. fuoriuscita o solidificazione di materiali confluiti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione in genere;
  3. alterazione di peso, colore, sapore, consistenza o finitura, cambio di qualità, contaminazione (fatti salvi i danni provocati da fumi e gas causati da incendio, scoppio, esplosione che abbiano colpito le cose assicurate) delle "merci", vizio di prodotto;
  4. furto, rapina, frode, truffa, scippo e loro tentativi, infedeltà dei dipendenti, estorsione, ammanco, smarrimento, saccheggio, malversazione, appropriazione indebita;
  5. assestamenti, cedimenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni, crollo e/o collasso strutturale di "macchinario" e/o di "fabbricati";
  6. logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, arrugginimento, deperimento,

- mescolamento di "merci" tra loro e/o con cose ed altre sostanze;
7. anormale od improprio funzionamento del "macchinario" (nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma b) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.
  8. perdita, corruzione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o danni derivanti da interruzione dell'attività da questi risultanti, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.
- c. I danni causati da o dovuti a:
1. umidità, brina, condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, microrganismi, muffe, animali e vegetali in genere; fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione, corrosione, incrostazione, ossidazione, ruggine, deterioramento, mutamento di temperatura atmosferica o ambientale naturale e non, smog, marcescenza in genere, termiti, insetti, vermi, roditori;
  2. interruzione o alterazione di reazioni termiche e/o chimiche e di processi di lavorazione;
  3. sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;
  4. ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di "fabbricati" e "macchinario";
  5. da mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti (di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o da fuoriuscita di liquidi, a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che abbia colpito le cose assicurate.
  6. montaggio, smontaggio, manutenzione di "macchinario", costruzione, (demolizione, manutenzione di "fabbricati");
  7. errori di progettazione, di collaudo e/o di montaggio e smontaggio, di calcolo, di esecuzione e di installazione di "fabbricati" e "macchinario";
  8. errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, della merce; anormale od improprio stoccaggio e/o conservazione delle "merci";
  9. lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento,
  10. urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato; sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi, in questo caso la Società indennizza solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.
  11. mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere, mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione, mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata; fuoriuscita del fluido frigorigeno;
  12. smagnetizzazione, errata registrazione di dati o a cestinatura per svista.
  13. dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
  14. da responsabilità civile di qualsiasi tipo, se non espressamente garantita;
  15. inquinamento in genere sia graduale che accidentale e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, contaminazione da sostanze radioattive;
  16. perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

#### **DEFINIZIONE TERRORISMO**

“Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in



riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.”

### **Art. 3 Cose non assicurate**

Sono esclusi dall'assicurazione:

- gioielli, pietre, perle naturali e coltivate e metalli preziosi se non per uso Industriale;
- collezioni e raccolte in genere
- boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- acque in genere;
- "merci" caricate su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica polizza;
- cose in genere durante il trasporto e/o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- aeromobili e natanti;
- veicoli iscritti al P.R.A.;
- Il valore del terreno, i costi di livellamento, scavo, riempimento di terreno;
- apparecchiature elettroniche se già assicurate con specifica polizza "elettronica" o, se in leasing e/o in affitto, se già assicurati dal proprietario;
- linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area degli stabilimenti;
- installazioni a mare (offshore) e qualsiasi danno consequenziale che ne derivi a installazioni a terra (on shore);
- macchinari in leasing, se già assicurati con specifica polizza;
- baracche in legno e/o plastica, capannoni pressostatici e simili e loro contenuto;
- strade, sentieri, gallerie, miniere, ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere, satelliti e rampe di lancio.

### **Art. 4 Uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve**

Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve sono esclusi quelli subiti da:

- "macchinari" non fissi per destinazione se posti all'aperto;
- serramenti, finestre in vetro e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti di qualunque materiale costruite;
- fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, manutenzione o ricostruzione, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, e quanto in essi contenuto;
- "merci", anche se caricate su automezzi, poste all'aperto.
- Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate nei fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra oppure in seguito ad intasamento delle gronde e dei pluviali causato esclusivamente da grandine o neve o da insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni a carattere eccezionale.

### **Art. 5 Sovraccarico neve:**

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve la Società indennizza i danni solo se i fabbricati, i serbatoi od i sili (e loro contenuto) sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi.

### **Art. 6 Gelo:**

Relativamente ai danni di gelo indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 72 ore

dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

#### **Art. 7 Allagamento:**

Sono indennizzabili i danni derivanti da allagamento da acqua od altri fluidi provocati da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione

#### **Art. 8 Terremoto:**

Relativamente ai danni direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che abbia dato luogo ad un sinistro Indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

#### **Art. 9 Cose assicurabili a condizioni speciali**

Relativamente alle "Cose assicurabili a condizioni speciali", la garanzia è operante per il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato d'uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento affettivo, scientifico e/o artistico. L'indennizzo verrà corrisposto soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno ricostruite o riparate.

La garanzia è prestata senza l'applicazione di cui all'art "Assicurazione Parziale" e fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita o limite di risarcimento.

Resta inoltre convenuto che l'indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla del sinistro.

#### **Art. 10 Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'Importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) per quei titoli per i quali sia possibile espletare la procedura di ammortamento, la Società risarcirà unicamente le spese necessarie all'adempimento di tale procedura.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### **Art. 11 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

A) "Fabbricati" e "Macchinari"

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei fabbricati assicurati al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante

- nonché il costo di rimpiazzo dei macchinari assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- b) il supplemento che, aggiunto all'Indennità di cui ad a), determini l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
2. Agli effetti dell'articolo "Assicurazione parziale", il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
    - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
    - b) Inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra quella parte e l'intera differenza;
    - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.
  3. In caso di coesistenza di più assicurazioni per gli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
  4. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito a stadi di avanzamento dei lavori seguendo il progredire della ricostruzione o del rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro trentasei mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
  5. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati e macchinari di reparti in stato di attività. Per i fabbricati e macchinari di reparti non in stato di attività l'assicurazione viene prestata con l'esclusione pertanto del supplemento per "valore a nuovo" di cui al precedente punto 1.b).

L'ammontare del danno si determina sulla base di quanto sopra deducendo da tale risultato il valore dei residui.

#### B) "Merci"

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Nel caso però di merci già vendute e fatturate, la valutazione sarà effettuata in base al prezzo fatturato, dedotti solo gli eventuali costi che comunque si sarebbero aggiunti successivamente anche in assenza di sinistro. Lo stesso criterio verrà seguito sia nell'indicazione dei valori da assicurare da parte del Contraente sia nella valutazione delle preesistenze agli effetti dell'applicazione della regola proporzionale.

#### **Art. 12 Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

#### **Art. 13 Compensazione fra partite**

Se la somma assicurata con una singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita stessa, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita, proporzionalmente al tasso se differente, tra le altre partite per le quali vi è insufficienza di assicurazione.

#### **Art. 14 Dispersione Liquidi**

La Società risponde dei danni di dispersione del liquido contenuto nei serbatoi e nei relativi impianti,

causata esclusivamente da rottura accidentale, fino al limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza.

#### **Art. 15 Spese ricerca e riparazione guasto**

La Società si obbliga - in caso di danno indennizzabile a termini di polizza causato da fuoriuscita di acqua condotta - a rimborsare le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale, fino al limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza.

#### **Art. 16 Spese ricostruzione archivi, documenti, disegni, registri, materiale meccanografico e simili enti**

Con riferimenti ai danni ai seguenti enti:

disegni, modelli, cliché, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai e simili, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili, registri, stampati, archivi di qualsiasi genere, documenti, pellicole, film e microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, programmi in licenza d'uso, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche, apparecchiature ed elaboratori elettronici anche di processo

la Società risponde del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 18 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o consulenti e/o dipendenti e/o prestatori di lavoro di cui l'Assicurato possa avvalersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perdite e/o per la loro ricostruzione.

La suddetta garanzia si intende prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza l'applicazione della regola proporzionale, fino al limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza, nonché delle eventuali somme assicurate con specifiche Partite

#### **Art. 17 Oneri di urbanizzazione**

La Società risponde dei costi e degli oneri che dovessero gravare sull'Assicurato e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Sono sempre escluse multe, ammende o penali in genere, costi e oneri non riguardanti la ricostruzione del fabbricato (impianti, manufatti o servizi ausiliari ed accessori) nonché i costi e oneri conseguenti a Leggi e Regolamenti la cui attuazione era comunque obbligatoria al momento del sinistro per l'Assicurato e che lo stesso abbia omesso di attuarle per qualsiasi motivo.

#### **Art. 18 Eventi Atmosferici su fragili**

A parziale deroga dell'art. 4 delle norme relative all'assicurazione All Risks Danni Diretti, la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di vento, neve, pioggia, grandine, sabbia a;

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica;

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, e quanto in essi contenuto

#### **Art. 19 Spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento**

La Società rimborserà le spese necessarie per;

- demolire, sgomberare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico che l'Assicurato sia autorizzato ad usufruire, i residuali del sinistro, compresi quelli contaminati nonché i costi di livellamento, scavo, riempimento e pulizia;
- rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i

costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora le operazioni fossero indispensabili per eseguire riparazioni di enti danneggiati. In conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Si intendono tuttavia escluse le spese per trattamento, smaltimento, trasporto e distruzione di residui radioattivi come disciplinati dal d.lgs. n. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente polizza rimborsa inoltre le seguenti spese sostenute a seguito di danno assicurato;

- Il costo per la demolizione e rimozione di macerie, incluse quelle contaminate, dei beni non assicurati dai locali dell'Assicurato e per il loro trasporto e consegna alla discarica;
- Il costo di pulizia e di proiezione, nonché il costo di bonifica del terreno contaminato.

La presente garanzia si intende prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza l'applicazione della regola proporzionale, fino al limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza, nonché delle eventuali somme assicurate con specifiche Partite.

## **Art. 20 Innovazione del rischio**

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei Fabbricati e/o degli Impianti e dei Macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti, attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi Fabbricati, impianti, Macchinari, Attrezzature, l'Assicurazione stipulata con la presente Polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla Polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a piè d'opera nel perimetro dello stabilimento e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere - anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'assicurato o se l'Assicurato - prima del Sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.

Tale estensione di garanzia si intende prestata fino al limite di indennizzo indicato nella scheda di Polizza, senza applicazione della regola proporzionale.

## Condizioni Particolari Danni Diretti

### Art. 21 Deroga alla proporzionale

A parziale deroga dell'art. 11 lett. A comma 2, si conviene tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'art. 11 lett. A comma 2 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

### Art. 22 Diminuzione delle somme assicurate e del rischio

A parziale deroga dell'Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione, in caso di diminuzione del rischio e/o dei valori assicurati, previa verifica da parte della Società, la riduzione del premio avrà effetto dalla data di comunicazione di detta diminuzione e la Società rimborserà la quota parte del premio imponibile pagato e non consumato.

### Art. 23 Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. Sono altresì risarcibili i danni a macchine ed impianti aventi componentistica elettronica di controllo e/o comando, escluso comunque i calcolatori, elaboratori elettronici e loro terminali se non connessi a tali macchinari e non afferenti Il ciclo produttivo, facenti parte dei laboratori e del centro di elaborazione dell'Azienda nonché le macchine elettrocontabili d'ufficio In genere.

Sono esclusi i danni:

- a. causati da usura o carenza di manutenzione;
- b. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, ed in conseguenza di collaudi, prove ed esperimenti;
- c. dovuti a difetti per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, l'installatore od il fornitore.

### Art. 24 Guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche e macchinari

A parziale deroga dell'art. 2 lettera b) comma 1, la Società si obbliga, fino alla concorrenza del limite previsto al capitolo "Limiti di Indennizzo", ad indennizzare i guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche e macchinari, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate.

Sono esclusi i danni:

- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate;
- verificatisi in conseguenza di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulizia, manutenzione a revisione nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicati in polizza;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- di natura estetica che non siano connessi con i danni indennizzabili;
- attribuiti a difetti noti al Contraente o all'assicurato all'atto delle stipulazioni della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e

cioè;

- controlli di funzionalità;
  - manutenzione preventiva;
  - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli enti assicurati sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento delle apparecchiature.
  - derivanti da errata progettazione.
  - Crollo e collasso strutturale: a parziale deroga dell'art 2 lettera b comma 5 la Società si obbliga, fino alla concorrenza del limite previsto al capitolo "Limiti di Indennizzo", ad indennizzare i danni di crollo e/o collasso strutturale di "macchinario e/o fabbricati"  
Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:  
montaggio, smontaggio, manutenzione di "macchinario", costruzione, ristrutturazione, demolizione, manutenzione di "fabbricati".

#### **Art. 25 Onorario progettisti e consulenti**

Le Società rimborserà le spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorarlo di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria e fino alla concorrenza del limite previsto al capitolo "Limiti di indennizzo".

#### **Art. 26 Onorario periti**

"La Società rimborserà all'Assicurato, entro il limite di indennizzo previsto dalla presente polizza, le spese e/o gli onorari dallo stesso sostenuti per consulenti e per il perito di parte, nonché della quota parte di spese e/o onorari relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale."

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite della somma assicurata prevista nella "tabella limiti"

#### **Art. 27 Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi compresi quelli vandalici**

A parziale deroga dell'art. 2 Lettera A comma 1 la società indennizza i danni materiali diretti cagionati alle cose assicurate a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi compresi quelli vandalici e di sabotaggio.

La presente estensione di garanzia è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società risponde esclusivamente dei danni da incendio, esplosione, scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.

In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione importo maggiore a quello indicato nel paragrafo limiti di risarcimento.

#### **Art. 28 Scoppio ed usura**

Si precisa che in caso di scoppio, delle macchine o degli impianti, originato da usura, corrosione o difetti di materiale, dalla presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina o dell'impianto stesso che hanno provocato il danno.

### **Art. 29 Prezzo di vendita**

La Società in caso di sinistro che abbia colpito merci vendute o commissionate in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente, indennizzerà le merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna - qualora tale perdita di utile non sia stata recuperata nell'ambito della Sezione Danni Indiretti. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo. La presente pattuizione è operante a condizione che la commessa o l'avvenuta vendita risulti comprovata.

### **Art. 30 Adempimenti verso E.N.A.C.**

Resta convenuto tra le Parti che non potranno avere luogo diminuzioni di somma assicurata, storno o disdetta del contratto senza il consenso di E.N.A.C., come previsto dall'art. 13 della Convenzione S.E.A. - E.N.A.C. del 04/09/2001.

### **Art. 31 Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia a richiesta dell'Assicurato - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) i dipendenti, collaboratori, sub-concessionari e tutte le altre persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) le Società controllanti, controllate e collegate;
- c) I clienti; purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

### **Art. 32 Buona Fede**

Si precisa che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto all'indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o incomplete od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che li Contraente e/o l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

### **Art. 33 Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

### **Art. 34 Colpa Grave**

La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, inclusi Soci a responsabilità illimitata e legale rappresentante, nonché dolo e/o colpa grave delle persone delle quali essi devono rispondere a norma di legge.

### **Art. 35 Indennizzo separato per partita**

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato - su richiesta del Contraente - per ciascuna partita di polizza separatamente considerata.

A tale scopo i Periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia per ciascuna partita. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati a titolo



di acconto sull'eventuale maggior indennizzo globalmente dovuto per tutte le partite colpite.

### **Art. 36 Inattività di singolo rischio**

Se una ubicazione diviene inattiva, si conviene tra le Parti che il tasso sarà ridotto al 50% di quello in corso relativamente alle partite Fabbricati e Macchinari. La corrispondente riduzione del premio, comincerà dal giorno successivo all'avvenuta notifica dell'inattività.

Durante l'inattività è data facoltà al Contraente o all'Assicurato, di mettere in attività le macchine e gli impianti per tre giorni, consecutivi o non, di ogni mese allo scopo della loro conservazione.

Se lo stabilimento inattivo viene rimesso in attività Il Contraente o l'Assicurato è obbligato a darne comunicazione alla Società nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 30gg. dalla data di rimessa in attività, e ad integrare il premio per stabilimento attivo ai tassi originariamente stabiliti.

Se il sinistro si verifica prima che Il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ad entrambi gli obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.

### **Art. 37 imperizia, negligenza, errata manovra**

La Società risponde dei danni ai fabbricati causati da automezzi per imprudenza, negligenza od errore di manovra.

### **Art. 38 Modifica degli stabilimenti**

Nell'ambito dello stabilimento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizione, modificazioni, trasformazione, anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze dell'Assicurato relative alle sue attività. L'assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

### **Art. 39 Selling price**

Se a seguito di sinistro risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.

### **Art. 40 Assicurazione con dichiarazione di valore - Convenzione**

1. L'Assicurato e/o Contraente dichiara che le somme assicurate con la presente polizza comprendono il valore della totalità dei fabbricati, macchinari ed impianti costituenti le partite medesime e siti nell'ubicazione descritta; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata con i seguenti criteri:
  - per i fabbricati il costo necessario per l'Integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
  - per i macchinari e gli impianti secondo il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, dalla spettabile Praxi in data 31/12/2016 (e successivi aggiornamenti) della quale viene data copia dall'Assicurato e/o Contraente alla Società Delegataria, con vincolo di riservatezza.

Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato delle cose, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

2. Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore delle cose assicurate che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione di quanto previsto dall'Art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, salvo quanto previsto al successivo punto 4). Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'Art. 1908, secondo comma, del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le

condizioni tutte di polizza, con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto Art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

3. L'Assicurato e/o Contraente è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione e, quindi, anche alla scadenza della polizza, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore indicato al p.1), non anteriore, né posteriore di 30 giorni dalla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 30 giorni dalla data della loro effettuazione.
4. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al p. 1) che intervengono nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
  - a) risultanti di rivalutazioni delle cose preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
  - b) derivanti da introduzione di nuove cose ascrivibili alle sopraindicate partite, purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello Iniziale.

Qualora invece per una o più partite, prese ciascuna separatamente, le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione) in ragione della parte determinata in base alle stime peritali eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di Indennizzo (Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione) quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%. Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

- i. imputabili all'introduzione di cose che siano state separatamente assicurate con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobate nei valori di polizza soggetti alla presente Convenzione;
  - ii. relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al p. 1), l'entrata in garanzia delle quali verrà concordata tra le Parti non appena incluse nelle stime alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà all'emissione di apposita appendice per riaggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato e/o Contraente. come previsto al p. 3), che dovrà comprendere tutte le cose introdotte a nuovo.
5. Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione tra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.
  6. Con l'appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui ai punti a) e b) circa i quali l'Assicurato e/o Contraente è tenuto a corrispondere, partita per partita il 50% del premio annuo ad essi pertinente.
  7. La presente Convenzione ha durata pari a quella della polizza, ma entrambe le Parti hanno la facoltà di recesso ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza medesima.

In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.
  8. La presente convenzione rimane inoperante se l'Assicurato e/o Contraente non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini convenuti, del rapporto di aggiornamento e la Società Delegataria, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30%.
  9. I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 60 giorni da quello in cui la Società Delegataria ha presentato all'Assicurato e/o Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa a sensi dell'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

10. Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente appendice non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### **Art. 41 Universalità**

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituente il complesso aziendale descritto, fatta eccezione per l'area dello stesso e ferme in ogni caso le esclusioni di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione e/o di altre condizioni particolari ove di seguito non espressamente derogate.

Pertanto, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto del complesso deve intendersi tutto assicurato e, qualora una determinata cosa od un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "macchinario". La presente condizione ha valore di operatività a condizione che risultino assicurate tutte le partite definite nell'allegato di polizza (fabbricati, macchinari, attrezzature)

## ASSICURAZIONE PER DANNI DA PERDITA DI PROFITTO

### 1. DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Merci: materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti; scorte e materiali di consumo, imballaggi; gli importi considerati sono al netto dell'I.V.A.

Periodo di indennizzo: il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha durata massima indicata in polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuta posteriormente alla data del sinistro.

Profitto lordo: La differenza fra l'ammontare del volume di affari addizionato alle rimanenze finali e l'ammontare delle rimanenze iniziali, addizionato agli acquisti di merci (al netto degli sconti ottenuti) e agli altri costi di esercizio non assicurati. Le rimanenze iniziali e quelle finali devono essere determinate secondo i normali metodi contabili dell'Assicurato. Gli importi considerati sono al netto dell'IVA.

Rapporto di profitto lordo: il rapporto tra il profitto lordo ed il volume di affari ricavato durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data del sinistro.

Rapporto delle retribuzioni: il rapporto tra le retribuzioni ed il volume di affari durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data del sinistro.

Retribuzioni: gli emolumenti lordi di tutti i dipendenti ed i relativi contributi a carico dell'Assicurato nonché gli accantonamenti per indennità di anzianità e di previdenza.

Volume di affari: Quanto pagato o pagabile all'Assicurato per merci vendute e consegnate e per servizi resi durante l'attività dichiarata nel luogo specificato nella presente polizza nel quale l'attività stessa si svolge. Gli importi considerati sono al netto dell'I.V.A.

Volume di affari annuo: Il volume di affari durante dodici mesi immediatamente precedenti la data del sinistro. Gli importi considerati sono al netto dell'IVA.

Volume di affari di riferimento: il volume di affari durante il periodo corrispondente al periodo di Indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del sinistro, ed opportunamente aumentato quando il periodo di indennizzo ecceda i dodici mesi. Gli importi considerati sono al netto dell'I.V.A.

### 2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In relazione all'attività dichiarata dall'Assicurato, la Compagnia, limitatamente agli eventi previsti nella Polizza di riferimento, si obbliga alle condizioni tutte che seguono ad indennizzare l'Assicurato medesimo delle perdite che possano derivargli dalla interruzione o riduzione o intralcio parziale o totale di esercizio dell'attività dichiarata, causati da un sinistro che abbia colpito i beni descritti nella Polizza di riferimento nel luogo specificato nel quale l'attività stessa si svolge, sempreché tale sinistro sia indennizzabile a termini della predetta Polizza di riferimento e salve le eccezioni di cui al paragrafo "Esclusioni"

### 3. ESCLUSIONI

La Società non risponde delle perdite o delle spese:

- a) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Polizza di Riferimento:
  - 1) verificatosi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, salvo che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
  - 2) causato da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio (salvo quanto di seguito disciplinato);
  - 3) causato da eventi atmosferici, sovraccarico neve (salvo quanto di seguito disciplinato);
  - 4) causato da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti (salvo quanto di seguito disciplinato);
  - 5) di fenomeno elettrico (salvo quanto di seguito disciplinato);
  - 6) subito dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;

- 7) di furto e rapina;
- b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
  - 1) dolo del Contraente/Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
  - 2) tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità (salvo quanto di seguito disciplinato);
  - 3) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
  - 4) mancata disponibilità da parte del Contraente/Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
  - 5) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- c) conseguenti ad un sinistro che sia divenuto indennizzabile a termini della polizza di riferimento per effetto di estensioni di garanzia ad essa apportate successivamente alla data di stipulazione del presente contratto.

#### **4. CONDIZIONI RELATIVE ALLA PARTITA PROFITTO LORDO**

##### **1. indennizzo pagabile**

L'assicurazione è prestata per la perdita di profitto lordo dovuta alla riduzione del volume di affari ed all'aumento dei costi di esercizio e la Società sarà tenuta a pagare:

- a) relativamente alla riduzione del volume di affari, l'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare di cui diminuisce il volume di affari in conseguenza del sinistro, durante il periodo di indennizzo, rispetto al volume di affari di riferimento;
- b) relativamente all'aumento dei costi di esercizio, le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione del volume di affari che si sarebbe verificata a causa del sinistro, durante il periodo di indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate, nel limite però dell'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare della riduzione del volume di affari in tal modo evitata, fermo quanto stabilito dal punto 4 che segue; al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese, incluse nel profitto lordo, che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo,

##### **2. Assicurazione parziale - Somma assicurata e modalità di determinazione dell'indennizzo**

Il capitale previsto in garanzia alla partita Profitto Lordo viene indicato in via preventiva all'inizio di ogni annualità assicurativa e sarà soggetto a conguaglio al termine dell'annualità stessa per le somme che risultassero in aumento o in diminuzione, e cioè in caso che l'utile lordo realizzato durante l'annualità sia:

- a) minore della somma assicurata, la Società rimborserà all'assicurato, sulla differenza in meno, la parte di premio netto proporzionalmente, ma comunque non superiore al 30% del premio pagato per il periodo di Assicurazione di cui trattasi;
- b) maggiore della somma assicurata, l'Assicurato pagherà alla Società, sulla eccedenza, un premio addizionale ma comunque non superiore al 30% del premio pagato per il periodo di Assicurazione di cui trattasi. La società pertanto si impegna a ritenere garantito, in eccedenza alla somma assicurata, un ulteriore importo pari al 30% del capitale stesso; quindi, la regola proporzionale, sarà applicata soltanto se l'ammontare del profitto lordo supererà il massimo del 30% sopra indicato e solo per la somma eccedente tale limite;
- c) è data facoltà all'Assicurato di richiedere, nel corso dell'annualità assicurativa, aumenti delle somme preventivamente assicurate, pagando il competente rateo di premio. L'aumento potrà decorrere dalle ore 24,00 del giorno della richiesta o di altro giorno successivo.
- d) la Contraente si impegna a dichiarare entro 7 mesi immediatamente successivi alla fine dell'annualità assicurativa l'ammontare esatto delle somme assicurate. In caso contrario si procederà ai conguagli applicando il tasso finito di partita all'ulteriore importo assicurato come previsto al punto b).

##### **3. Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro**

Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazione diversa

di quella indicata in polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite; quanto pagato o pagabile, all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del volume di affari durante il periodo di indennizzo.

4. Costi fissi di esercizio non assicurati

Se uno o più dei costi fissi dell'attività dichiarati non fossero assicurati con la presente polizza (essendo stati detratti nello stabilire il profitto lordo ai sensi della definizione data) nel calcolo dell'importo indennizzabile a titolo di aumento dei costi di esercizio ogni spesa supplementare sarà ridotta nel rapporto esistente tra il profitto lordo e lo stesso profitto lordo sommato ai costi fissi di esercizio non assicurati.

5. Costi di esercizio non assicurati con la partita Profitto Lordo

Acquisti di merci, al netto degli sconti ottenuti

6. Aggiustamenti

Gli aggiustamenti previsti dalle suddette definizioni sono quelli da apportare per tener conto della tendenza generale dell'attività dichiarata e di ogni altro fattore interno od esterno che influenzi l'attività stessa sia prima che dopo il sinistro o che l'avrebbe influenzata se questo non si fosse verificato, in modo che i risultati ottenuti nella determinazione del "rapporto di profitto lordo", del "volume di affari annuo" e del "volume di affari di riferimento" rappresentino, il più fedelmente possibile, quelli che sarebbero stati conseguiti negli stessi intervalli di tempo, di cui alle rispettive definizioni, decorrenti dalla data del sinistro se questo non fosse avvenuto.

## 5. CONDIZIONI PARTICOLARI

### **SPESE PERITALI E ONORARI REVISORI**

La Società si obbliga a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato, in caso di sinistro, per gli onorari dovuti a Società di revisione contabile, quale compenso per il lavoro svolto al fine di presentare e certificare tutti i dati a dettaglio contenuti nei libri contabili dell'Assicurato o altri libri e documenti o altre prove o informazioni ed evidenze che possano essere richieste dalla Società come previsto dalle condizioni della presente polizza.

La Società rimborserà altresì all'Assicurato le spese di perizia dallo stesso sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.

### **RISERVE DI MAGAZZINO**

Se al verificarsi di un Sinistro, per contenere la riduzione della produzione e/o del Profitto lordo, l'Assicurato ricorrerà ad utilizzo di scorte di magazzino, compresi i pezzi di ricambio, la liquidazione del danno sarà effettuata prevedendo:

- a) Il rimborso dei costi per la ricostruzione del livello delle scorte di magazzino, compresi i pezzi di ricambio, al giorno del Sinistro;
- b) l'eventuale perdita della produzione e/o del Profitto lordo causata dalla mancanza e/o riduzione delle scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò entro i limiti della perdita evitata con l'iniziale utilizzo delle scorte di magazzino, compresi i pezzi di ricambio.

In tal caso, nel conteggio del Periodo di Indennizzo, si terrà conto che questo potrà avere un inizio posticipato rispetto alla data del Sinistro per effetto dell'autonomia garantita dalle riserve di magazzino. Pertanto il Periodo di Indennizzo sarà calcolato a partire dal primo giorno in cui si verifica l'effettiva riduzione della produzione e/o del Profitto lordo a seguito dell'esaurimento e/o della riduzione delle scorte.

### **DANNI A COSE DI PROPRIETÀ TEMPORANEAMENTE TRASFERITE**

La garanzia prestata con la presente polizza copre eventuali interruzioni od interferenze nell'attività in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini della polizza di riferimento che abbia colpito cose di proprietà dell'Assicurato, mentre sono temporaneamente trasferite per lavorazione presso terzi, comprese Società controllate e consociate, o mentre sono trasportate, o mentre sono in deposito in qualsiasi magazzino.

#### **ESTENSIONE AL FENOMENO ELETTRICO**

A parziale deroga dell'art. "esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde delle perdite conseguenti a fenomeni elettrici ed elettronici, limitatamente al caso in cui detti eventi abbiano dato origine ad un sinistro indennizzabile a termini della polizza di riferimento.

#### **ESTENSIONE AGLI EVENTI ATMOSFERICI**

A parziale deroga dell'art. "esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde delle perdite conseguenti a fenomeni atmosferici, limitatamente al caso in cui detti eventi abbiano dato origine ad un sinistro indennizzabile a termini della polizza di riferimento.

#### **ESTENSIONE AGLI EVENTI SOCIOPOLITICI**

A parziale deroga dell'art. "esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde delle perdite conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, 1 limitatamente al caso in cui detti eventi abbiano dato origine ad un sinistro indennizzabile a termini della polizza di riferimento.

#### **ESTENSIONE AL TERREMOTO**

A parziale deroga dell'art. "esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde delle perdite conseguenti a terremoti; limitatamente al caso in cui detti eventi abbiano dato origine ad un sinistro indennizzabile a termini della polizza di riferimento.

#### **ESTENSIONE ALLE INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI**

A parziale deroga dell'art. "esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde delle perdite conseguenti a inondazioni, alluvioni, allagamenti, limitatamente al caso in cui detti eventi abbiano dato origine ad un sinistro indennizzabile a termini della polizza di riferimento.

#### **INTERRUZIONE DI PUBBLICI SERVIZI**

Se qualunque impianto di produzione o distribuzione di pubblici servizi (energia, acqua, gas) utilizzati dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività assicurata, è colpito da un danno indennizzabile a termini della polizza stessa, che causi un'interruzione o riduzione delle forniture stesse, il relativo danno viene convenzionalmente considerato come danno alle cose assicurate e le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per interruzione od intralcio della propria attività, saranno indennizzate in base alle condizioni tutte previste dalla presente polizza.

#### **INTERDIPENDENZA FORNITORI E CLIENTI**

Qualora uno degli stabilimenti dei fornitori dell'Assicurato, ovunque nel mondo, sia colpito da un sinistro causato da uno degli eventi in relazione ai quali è stata prestata l'assicurazione di cui alla Polizza di riferimento e tale sinistro determini un'interruzione dell'attività dello stabilimento stesso, il conseguente danno materiale sarà considerato come danno alle cose assicurate con la detta Polizza di riferimento, sempre che le garanzie prestate con la medesima siano operanti al momento del sinistro, e le eventuali perdite che potranno derivarne ai risultati economici dell'attività dichiarata saranno indennizzate ai sensi delle condizioni previste dal presente contratto.

La Società non indennizza le perdite o le spese derivanti da atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

#### **IMPEDIMENTI E DIFFICOLTA' DI ACCESSO**

Nel caso che l'accesso all'azienda dove si svolge l'attività dichiarata sia precluso per ordini dell'Autorità a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della polizza di riferimento che abbia colpito beni assicurati con la polizza stessa, la Società indennizzerà le eventuali perdite che derivino all'Assicurato da interruzione o riduzione dell'attività dichiarata.

La Società non indennizza le perdite o /e spese derivanti da atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, Ideologici, etnici, inclusa l'Intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi

#### **FRANCHIGIA SULLA POLIZZA DI RIFERIMENTO**

Se dall'assicurazione prestata con la polizza di riferimento fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito detta polizza risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dal presente contratto che subordina l'indennizzabilità dei danni Indiretti alla indennizzabilità, a termini della polizza di riferimento, del danno diretto.

#### **CESSAZIONE DEL RISCHIO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

il contratto è risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda.

In tutti i casi, il premio dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Società.

#### **CESSIONE O ALIENAZIONE, FUSIONE O SCISSIONE**

Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda assicurata oppure di fusione o scissione di questa, è facoltà della Società decidere entro Il trentesimo giorno dalla comunicazione o dal momento in cui la Società ne è venuta a conoscenza, se e a quali condizioni proseguire l'assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni, il contratto è automaticamente risolto e la Società provvederà al rimborso della parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

#### **ANTICIPO DI INDENNIZZI**

L'Assicurazione ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 500.000,00 (cinquecentomila).

L'obbligazione della Società:

- a) è condizionata alla prova inequivocabile, fornita alla Società dall'Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- b) decorre dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.

l'acconto non può comunque essere superiore a € 1.000.000,00 (un milione), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

#### **LEEWAY CLAUSE**

I capitali previsti in garanzia vengono indicati in via preventiva e saranno soggetti a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno in aumento fino ad un massimo del 30% delle rispettive somme assicurate.

Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società si impegna quindi a ritenere garantito un ulteriore capitale pari al 30% per cui il disposto dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione troverà applicazione soltanto se il valore effettivo eccede, al momento del sinistro, il capitale così maggiorato.

Il Contraente o l'Assicurato si impegna a comunicare entro 30 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura del bilancio l'ammontare degli aumenti verificatisi che - se rientranti nel suindicato limite del 30% - verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno:



- 1) Base per il calcolo della regolazione premio per l'annualità precedente
- 2) Aggiornamento del capitale preventivo relativo alla annualità precedente
- 3) Capitale preventivo per la futura annualità assicurativa

Eventuali aumenti eccedenti la limitazione del 30% saranno oggetto di specifica pattuizione.

Il Contraente o l'Assicurato si impegna a pagare il premio che verrà calcolato applicando sugli aumenti di valori l'intero tasso di polizza.

Il pagamento del premio relativo ai punti 1) e 2) dovrà avvenire entro 60 giorni dalla presentazione dell'atto relativo, rimanendo diversamente sospesa la validità di questa condizione particolare, che riprenderà vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermo in ogni caso il diritto della Società al premio.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non ottemperi alla disposizione di cui al terzo comma (obbligo di comunicare l'aumento verificatosi) la presente condizione particolare decade a far tempo dalle ore 24 del 30 giorno anzidetto, fermo il disposto della Società all'incasso di una somma pari al 30% del premio corrisposto, per l'annualità trascorsa, sulle citate partite.

#### **PROLUNGAMENTO PERIODO DI INATTIVITÀ**

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde delle perdite conseguenti a prolungamento o sospensione dell'attività causati esclusivamente da provvedimenti imposti dalle autorità con un massimo di 15 giorni.

## NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

### Obblighi in caso di sinistro

in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate, per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- b) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;  
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) dare avviso del sinistro alla Società entro 15 giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
- d) fare, nei 10 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- e) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- f) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- g) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle "merci" danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.
- h) fornire a proprie spese alla Società, entro 60 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni da interruzione di esercizio;
- i) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Le spese sostenute per il recupero delle cose rubate, per la conservazione e la custodia di quelle rimaste e per l'espletamento della procedura di ammortamento sono a carico della Società nei limiti, tra l'ammontare delle spese e quello del danno, previsti alla sezione "Limiti di indennizzo", anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

### Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno e/o della perdita, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno e/o della perdita è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società - o da persona da questa incaricata - con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, la Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di nomina del terzo Perito, entro il limite previsto al capitolo "Limiti di indennizzo".

### **Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- a) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. "Obblighi in caso di sinistro";
- c) determinare il valore del margine di contribuzione al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. "determinazione del danno": .
- d) determinare i dati previsti all'Art. "Assicurazione parziale" ai fini dell'applicabilità del disposto regolato dall'Articolo medesimo;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, in base alle condizioni contrattuali

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni cui ai commi c), d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dai reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### **Riduzione dei limiti di indennizzo e loro reintegro**

In caso di sinistro, qualora al capitolo "Limiti di indennizzo" fosse previsto un limite annuo, tale limite si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società, detti limiti potranno essere reintegrati nei valori originari, a condizioni da stabilirsi.

L'eventuale richiesta di reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. "Recesso In caso di sinistro".

### **Pagamento dell'indennizzo**

Premesso che tale previsione non è operante per la "Sezione Profitto Lordo" operando in tal senso specifica clausola, per la "Sezione Danni Diretti" l'Assicurato ha diritto di ottenere, a sua richiesta, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100,000,00, con il massimo di € 6.000.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'Indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento. L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli Interessi legali, entro 30 giorni dalla data di eccezione.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che tale causa non sia dovuta a dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali e dei Soci a responsabilità illimitata.

### **Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010**

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

# CAPITOLATO POLIZZA ALL RISKS ELETTRONICA



SAGAT SPA  
STRADA SAN MAURIZIO 12  
10072 CASELLE TORINESE (TO)  
P.IVA 00505180018

## Sommario

SEZIONE I – DEFINIZIONI.....	3
Art. 1 ) Definizioni .....	3
SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE .....	4
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio.....	4
Art. 2 – Altre assicurazioni .....	4
Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia .....	4
Art. 4 – Durata della polizza .....	5
Art. 5 – Modifiche dell’assicurazione .....	5
Art. 6 – Recesso in caso di sinistro .....	5
Art. 7 – Forma delle comunicazioni .....	5
Art. 8 – Oneri fiscali e spese contrattuali .....	5
Art. 9 – Foro competente.....	5
Art. 10 – Rinvio alle norme di legge .....	5
Art. 11 – Interpretazione del contratto.....	5
Art. 12 – Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio .....	6
Art. 13 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte .....	6
Art. 14 – Disciplina dell’appalto .....	6
Art. 15 –Coassicurazione e delega (clausola opzionale) .....	6
Art. 16 Clausola Broker .....	6
Art. 17 assicurati congiunti .....	7
SEZIONE 3 –GARANZIE.....	8
PREMESSA .....	8
Art. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE .....	8
Art. 2 – ESCLUSIONI.....	8
Art. 3 – MAGGIORI COSTI.....	9
Art. 4 – EVENTI SOCIO-POLITICI – ATTI DOLOSI .....	10
Art. 5 – TERRORISMO.....	10
Art. 6 – INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI .....	10
Art. 7 – TERREMOTO .....	11
Art. 8 – FURTO / RAPINA.....	11
Art. 9 – SUPPORTI DI DATI.....	12
Art. 10 – DANNI ELETTRICI .....	12
Art. 11 – DANNI AD IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE.....	12
Art. 12 – SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO.....	13
Art. 13 – ONORARI DI CONSULENTI – SPESE PERITALI .....	13
Art. 14 – ENTI PRESSO TERZI .....	13
Art. 15 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE .....	13
Art. 16 – VALORE A NUOVO .....	13
Art. 17 – ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE .....	13
Art. 18 – COPERTURA AUTOMATICA – LEEWAY CLAUSE .....	14
SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO I SINISTRI .....	15
Art. 1 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO.....	15
Art. 2 – NOMINA DEI PERITI – PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO .....	15
Art. 3 – MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI.....	16
Art. 4 – CRITERI DI INDENNIZZO .....	16
Art. 5 – DANNI SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE .....	16
Art. 6 – DANNI NON SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE .....	16
Art. 7 – ANTICIPO INDENNIZZI .....	16
Art. 8 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO .....	16
Art. 9 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO .....	17
Art. 10 – TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DI POLIZZA .....	17
SEZIONE 5 – LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE, SCOPERTI.....	18
Art. 1 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti .....	18
SEZIONE 6 – SOMME ASSICURATE.....	19
Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010.....	20

## SEZIONE I – DEFINIZIONI

### Art. 1 ) Definizioni

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato:	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Apparecchiature elettroniche:	COMPUTERS, CENTRALINI, FOTOCOPIATRICI, FAX, TERMINALI E APPARATI EDP, SCANNER, SISTEMI DI COMUNICAZIONE, TELEFONI, TELEVISORI, REGISTRATORI, MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO, ANTIFURTI ED ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E TUTTI I MACCHINARI, LE APPARECCHIATURE E GLI IMPIANTI, LE ATTREZZATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, RADAR, CENTRALI E PERIFERICHE, A IMPIEGO FISSO E MOBILE, COMPONENTI ACCESSORI, HARDWARE, SOFTWARE, ARCHIVI E SUPPORTI DATI INCLUSI, NONCHE' IMPIANTI ANCHE ACCESSORI COME AD ESEMPIO CONDIZIONATORI, STABILIZZATORI, IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE, SICUREZZA E SEGNALAZIONE E SISTEMI INFORMATICI DELL'AEROSTAZIONE.
Società:	la Compagnia di assicurazioni
Premio:	la somma dovuta dall'Assicurato alla Società
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso, cioè l'insorgere della controversia per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro



## **SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio**

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 C.C. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene inoltre che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo sarà immediata e la Società rimborserà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

### **Art. 2 – Altre assicurazioni**

In deroga al disposto dell'art. 1910 C.C., il Contraente e/o l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso devono comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

### **Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

**A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

**Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.**

**Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).**

**I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.**

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,

- **Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."**

#### **Art. 4 – Durata della polizza**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30/09/2017 e scadrà alle ore 24 del 30/09/2018 senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

La Società si impegna a concedere una proroga del contratto, alle stesse condizioni normative ed economiche, di 180 giorni se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto,

Il Contraente invierà la richiesta alla Società con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

#### **Art. 5 – Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 6 – Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R

In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio.

#### **Art. 7 – Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

#### **Art. 8 – Oneri fiscali e spese contrattuali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 9 – Foro competente**

Le Parti stabiliscono espressamente che per ogni controversia nascente dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa sarà territorialmente competente il foro di Torino.

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

#### **Art. 10 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 11 – Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

### **Art. 12 – Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio**

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere entro 30 giorni dalla richiesta un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Gli obblighi a fornire i dati relativi all’andamento tecnico del rischio, permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

### **Art. 13 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Parimenti, le dichiarazioni a stampa di polizza del Contraente/Assicurato s’intendono nulle e prive di effetto essendo note alla Società tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio.

### **Art. 14 – Disciplina dell’appalto**

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all’aggiudicazione della presente polizza, ancorché non allegati.

### **Art. 15 –Coassicurazione e delega (clausola opzionale)**

L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile \_\_\_\_\_, all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile \_\_\_\_\_ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.

### **Art. 16 Clausola Broker**

La gestione del contratto è affidata alla IN PIU Broker S.r.l. - Via dé Baullari, 24 – 00186 ROMA – in qualità di broker di assicurazione dell’Amministrazione.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti contrattuali, compreso il pagamento dei premi, dovranno avvenire per il tramite del broker.

Tutte le comunicazioni riguardanti l'esecuzione del contratto avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse. Le comunicazioni dovranno pervenire per lettera raccomandata, telefax o in altra valida forma scritta.

**Art. 17 assicurati congiunti**

La Società prende atto che la rispettabile S.A.G.A.T . HANDLING S.p.A (Strada San Maurizio, 12 Caselle Torinese – Torino C.F. 05025470013) viene considerata contraente ed assicurata congiunta.

## SEZIONE 3 –GARANZIE

### PREMESSA

La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà o comproprietà, anche se in uso o in possesso di terzi, che in locazione, conduzione, gestione, comodato, custodia, concessione, deposito o in uso a qualsiasi titolo, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali l'Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica, e quant'altro inerente l'espletamento delle attività dell'Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso.

Sono compresi gli enti di proprietà dei dipendenti che possano trovarsi nell'ambito delle ubicazioni assicurate del Contraente.

### Art. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga durante il periodo di validità ed ai termini e condizioni tutte della presente polizza, nei limiti del capitale, ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, collaudate ed installate, pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso dal successivo Art. 2 – ESCLUSIONI.

A titolo esemplificativo e non limitativo l'assicurazione comprende:

- a) corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico, effetti di elettricità statica ed altri fenomeni elettrici;
- b) mancato od anormale funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d'aria, di regolazione e di segnalazione (vizi di costruzione);
- c) incendio, fulmine, esplosioni, implosioni e scoppi, fumo, bruciature, acqua;
- d) rapina, furto, estorsione;
- e) caduta, urto, collisione od eventi similari;
- f) negligenza, incuria, imperizia;
- g) dolo e/o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge;
- h) bufere, trombe d'aria, uragani, gelo, ghiaccio, neve, grandine, alluvione ed inondazioni, allagamenti, caduta massi, valanghe, terremoto;
- i) caduta di aerei, di cose da essi trasportate (esclusi ordigni esplosivi), superamento del "muro del suono";
- j) difetti del materiale e di costruzione; errori di progettazione e di montaggio (salvo quanto previsto nei contratti di fornitura relativi alle apparecchiature assicurate)
- k) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro;
- l) danni causati agli enti assicurati cagionati da dipendenti dell'assicurato, da terzi o dalle Autorità competenti nel tentativo di limitare o evitare l'evento dannoso;
- m) atti dolosi, scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo, terrorismo e sabotaggio;
- n) costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili;
- o) qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso.

### Art. 2 – ESCLUSIONI

Fatte salve le deroghe espressamente previste in polizza nei successivi articoli, la Società non risarcisce i danni ed i guasti:

- 1) determinati da dolo del Contraente/Assicurato;
- 2) da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici o di corrosione, ruggine ed incrostazione;
- 3) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;

- 4) riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione, ivi comprese le spese che l'Assicurato dovrebbe sostenere nell'ambito della manutenzione stessa;
- 5) verificatisi in occasione di spedizioni o trasporti eseguiti al di fuori del luogo d'installazione indicato in polizza;
- 6) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi a meno che non siano connessi ai lavori di pittura, revisione o manutenzione ordinaria, eseguiti sul luogo di installazione;
- 7) di natura estetica, quali per esempio, graffi su superfici verniciate, smaltate o lucidate, che non siano connessi con danni risarcibili;
- 8) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 9) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di potere di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale, di diritto o di fatto, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 10) ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- 11) misteriose sparizioni, ammanchi, smarrimenti;
- 12) ad apparecchiature in deposito, giacenza, immagazzinamento;
- 13) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza.

### **Art. 3 – MAGGIORI COSTI**

In caso di sinistro indennizzabile a termine della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio/i o dall'impianto/i danneggiato/i o distrutto/i.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi
- c) prestazioni di servizi da terzi

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte del Contraente per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentino o provochino ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio assicurato;
- e) danni ai supporti dati;
- f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione

dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista di 30 giorni.

In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, somma superiore a quanto indicato alla relativa Partita.

#### **Art. 4 – EVENTI SOCIO-POLITICI – ATTI DOLOSI**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti delle somme assicurate:

1. per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
2. per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente/Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio organizzato o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.

La Società non risponde dei danni:

- a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissioni di controlli o manovre;
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2., anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 – Sezione 5 sotto la voce "Eventi socio-politici".

#### **Art. 5 – TERRORISMO**

La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati, o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 – Sezione 5 sotto la voce "Terrorismo".

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

#### **Art. 6 – INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;

- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) a enti mobili all'aperto;
- d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento;
- e) agli enti riposti in locali interrati o seminterrati.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 – Sezione 5 sotto la voce "Inondazioni, alluvioni, allagamenti".

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle presenti garanzie con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. in caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 7 – TERREMOTO**

La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle presenti garanzie con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. in caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 – Sezione 5 sotto la voce "Terremoto".

#### **Art. 8 – FURTO / RAPINA**

I danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura dei locali che contengono le cose assicurate.

I mezzi di chiusura devono essere costituiti da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza, metallo o lega metallica, inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti, o il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna o senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, sarà liquidato dalla Società un importo pari all'80% del danno indennizzabile con il minimo di € 500,00.



Limitatamente agli uffici, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purchè negli stessi vi sia la costante presenza di persone. L'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Si precisa che agli effetti della presente polizza con il termine rapina si comprende anche l'estorsione, cioè il caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali, sempreché il fatto sia stato riscontrato e denunciato nella medesima giornata.

Le garanzie di cui al presente articolo saranno prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 – Sezione 5 sotto la voce “Furto / Rapina” e “Furto con destrezza”.

#### **Art. 9 – SUPPORTI DI DATI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le previsioni di cui di cui all'Art. 2 – ESCLUSIONI.

Per “supporti di dati” si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato per la memorizzazione di informazioni.

Per “dati” si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista o smagnetizzazione.

Se la ricostituzione non è necessaria, e/o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 – Sezione 5 sotto la voce “Supporti di dati”.

#### **Art. 10 – DANNI ELETTRICI**

Ferme le esclusioni previste al precedente Art. 2, la Società risponde anche dei danni di natura elettrica a condizione che:

- a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- b) oltre a quanto previsto al punto a) siano installati degli ulteriori sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati.

Nel caso in cui vengano danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione sopra indicati, si applica lo scoperto del 25% con il minimo di € 250,00; nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione, si applica lo scoperto del 30% con il minimo di € 500.

#### **Art. 11 – DANNI AD IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE**

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della U.E., a condizione che, per natura o costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia

necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su veicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata e che durante la sosta le apparecchiature assicurate siano riposte nel bagagliaio o vano di carico e non siano visibili all'esterno del veicolo.

All'interno di locali, i danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stessi, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fosse eventualmente risposta l'apparecchiatura.

Per ogni danno e per quelli di "furto, rapina, urto, caduta accidentale, qualsiasi evento atmosferico", il risarcimento sarà effettuato con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti previsti all'Art.1 – Sezione 5 sotto la voce "Impiego mobile"

#### **Art. 12 – SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO**

La Società, fino alla concorrenza del limite di indennizzo stabilito all'Art.1 - Sezione 5 sotto la voce "Demolizione e sgombero", indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi.

#### **Art. 13 – ONORARI DI CONSULENTI – SPESE PERITALI**

Si conviene tra le Parti che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari di consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, oltre alle spese sostenute dall'Assicurato per il perito di parte nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 – Sezione 5 sotto la voce "Onorari consulenti - Spese peritali".

#### **Art. 14 – ENTI PRESSO TERZI**

Si prende atto tra le Parti che gli enti assicurati possono trovarsi anche presso terzi, in qualsiasi località, comprese fiere, mostre, convegni, ecc.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 – Sezione 5 sotto la voce "Enti presso terzi".

#### **Art. 15 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE**

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, ed a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.

#### **Art. 16 – VALORE A NUOVO**

Salvo diverse indicazioni, la somma assicurata deve essere uguale al costo di rimpiazzo a nuovo (ossia al prezzo di listino, comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio). Per le cose assicurate non più in listino la relativa somma assicurata deve essere pari al costo di rimpiazzo a nuovo di cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

#### **Art. 17 – ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE**

Se dalle stime fatte risulta che i valori eccedevano al momento del sinistro le somme assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Resta comunque convenuto che non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20%, fermo in ogni caso che l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

#### **Art. 18 – COPERTURA AUTOMATICA – LEEWAY CLAUSE**

Premesso che l'Assicurato con le somme assicurate con la presente polizza ha inteso garantire per il giusto valore tutto quanto forma oggetto delle definizioni e che esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati al precedente Art. 16 – VALORE A NUOVO, la Società s'impegna ad assicurare gli eventuali incrementi/decrementi di valore che potrebbero avvenire in corso d'anno dovuti ad inserimenti/esclusioni.

La Società s'impegna inoltre ad assicurare gli eventuali incrementi/decrementi di valore relativi ai beni assicurati maturati nel corso dell'annualità assicurativa.

La garanzia prevista dai due commi precedenti è prestata, in eccedenza, fino al massimo del 30% della somma assicurata, con l'intesa che entro 90 (novanta) giorni successivi ad ogni scadenza annuale, l'Assicurato comunicherà alla Società il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti e/o eliminazioni che delle variazioni del valore degli enti esistenti.

Di conseguenza la Società provvederà all'emissione di un'apposita appendice per l'aggiornamento di valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato; con l'appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso relativamente agli aumenti, di cui l'Assicurato è tenuto a corrispondere il 50% del premio annuo ad essa pertinente, ad eccezione della parte eventualmente eccedente il 30%.

La stessa procedura sarà utilizzata per l'aggiornamento e/o regolazione in caso di diminuzione dei valori rispetto ai valori di assicurazione preesistenti.

I premi dovuti a termini della presente clausola dovranno essere pagati e/o rimborsati nei 60 giorni successivi alla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

Se il pagamento non sarà effettuato in detto termine, la presente condizione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'avvenuto pagamento, ferma nel frattempo la validità delle altre condizioni di polizza.

## **SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO I SINISTRI**

### **Art. 1 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro il “Servizio Competente” del Contraente deve:

- fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società a termini dell’art. 1914 C.C.;
- inoltrare la denuncia entro 45 (quarantacinque) giorni da quando l’ufficio del Contraente/Assicurato stesso addetto alla gestione della specifica pratica ne è venuto a conoscenza.

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C. Il “Servizio Competente” deve altresì:

- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all’Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività; inoltre, trascorsi 30 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l’Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

### **Art. 2 – NOMINA DEI PERITI – PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO**

Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall’Assicurato con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i periti non riescano a mettersi d’accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di ambo i periti.

Se una della Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.

A richiesta di una delle Parti, il terzo perito dovrà essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sopporta la spese del proprio perito.

Quella del terzo fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale l’Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall’indennizzo dovutogli.

I risultati della liquidazione del danno concretati dai periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei periti saranno obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale sarà valida ancorché il perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri periti.

Se la Società respinge una qualsiasi richiesta di indennizzo dell’Assicurato, e se entro 12 mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei periti

in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa sarà considerata senza seguito a tutti gli effetti e non potrà più dare luogo a risarcimento di sorta ai sensi della presente polizza. I periti sono dispensanti da ogni formalità giudiziaria.

### **Art. 3 – MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI**

Ai periti è conferito il seguente mandato:

- a) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dai documenti contrattuali e successivi atti di variazione;
- c) riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e che non erano state rese note alla Società;
- d) verificare l'esistenza, quantità e qualità degli enti assicurati, illesi, distrutti o danneggiati;
- e) procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione.

### **Art. 4 – CRITERI DI INDENNIZZO**

L'assicurazione è prestata in base al valore a nuovo.

Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo eguale od equivalente, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

### **Art. 5 – DANNI SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE**

Si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore ricavabile dai residui.

### **Art. 6 – DANNI NON SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE**

- 1) si stima il valore a nuovo al momento del sinistro del bene danneggiato;
- 2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato in 1), dedotto dell'importo stimato in 2).

Inoltre di comune accordo tra le Parti si stabilisce che, nel caso in cui non fosse possibile reperire sul mercato beni equivalenti per rendimento a quelli danneggiati, la Società si impegna, nel limite della somma assicurata, a risarcire le spese necessarie per l'acquisto di beni aventi rendimento simile a quelli danneggiati.

### **Art. 7 – ANTICIPO INDENNIZZI**

Si conviene tra le Parti che in caso di sinistro con danno prevedibile di ammontare superiore a € 50.000,00 (cinquantamila) l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% - ma comunque non superiore al limite di € 100.000,00 - dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

### **Art. 8 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'emissione dell'atto di liquidazione, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Altresì l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria - se aperta - purché si impegni a restituire l'importo corrisposto dalla Compagnia,

maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato suddetto o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

#### **Art. 9 – LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 10 – TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DI POLIZZA**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

## SEZIONE 5 – LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE, SCOPERTI.

### Art. 1 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

Viene stabilito che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato una franchigia di € 250,00 salvo quanto previsto alle sotto indicate voci:

GARANZIE	LIMITI DI RISARCIMENTO PER SINISTRO / ANNO	FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO
Eventi socio-politici (Art. 4)	-----	Scoperto del 10% minimo di € 1.500,00
Terrorismo (Art. 5)	50% della somma assicurata per ciascuna partita	Scoperto 15% con il minimo di € 1.500,00
Inondazioni, alluvioni, allagamenti (Art. 6)	50% della somma assicurata per ciascuna partita	Scoperto 15% con il minimo di € 1.500,00
Terremoto	50% della somma assicurata per ciascuna partita	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00
Furto / Rapina (Art. 8)	-----	Frontale salvo quanto previsto nella specifica clausola
Furto con destrezza (Art. 8)	-----	€ 500,00
Impiego mobile (Art. 11)		€ 200,00 - Per i casi espressamente previsti alla specifica clausola: scoperto 20% con il minimo di € 250,00
Demolizione e sgombero (Art. 12)	€ 250.000,00	Frontale
Onorari consulenti – Spese peritali (Art. 13)	€ 25.000,00	Frontale
Enti presso terzi (Art. 14)	-----	Scoperto 10% minimo € 500,00

**SEZIONE 6 – SOMME ASSICURATE**

<b>SAGAT Spa</b>	<b>Somme Assicurate in valuta EUR</b>
1) Elaboratori per a/e passeggeri, merci, postale e uffici SAGAT	3.594.378
2) Impianto ricetrasmittente Charly	5.610
3) Impianto telefonico	957.118
4) Rete trasmissione dati	1.916.928
5) Sistema controllo accesso ai varchi doganali	1.314.779
6) Sistema informativo al pubblico	1.567.159
7) Sistema di sicurezza TVCC e SOS parcheggio	323.470
8) Impianto telecomunicazioni via radio	120.000
9) Sistema supervisione impianti aeroportuali	231.191
10) Sistema monitoraggio perimetro aeroportuale	1.753.044
11) Macchine controllo bagagli	2.850.000
12) Imp. Videosorveglianza piazzole sosta aeromobili	131.183
13) Sistema hardware controllo movim. Pontili imbarco	30.419
<b>Totale</b>	<b>14.795.279</b>
<b>SAGAT Handling Spa</b>	<b>Somme Assicurate in valuta EUR</b>
2) Elaboratori elettronici uffici	122.367
<b>Totale</b>	<b>122.367</b>
<b>Totale Apparecchiature elettroniche</b>	<b>14.917.646,00</b>



### **Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010**

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.